

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

## XXXVII.

## TORNATA DEL 19 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi — Discussione dello stato di piena percezione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1875 — Approvazione dei primi 9 capitoli del Bilancio — Dichiarazioni del Ministro della Marina sul capitolo 10 e contro dichiarazione del Senatore Menabrea, Relatore — Replica del Ministro e contro replica del Relatore — Approvazione del capitolo 10 e dei successivi sino al 22 — Schiarimento sul capitolo 23, chiesto dal Senatore Boyd, fornito dal Ministro — Approvazione del capitolo 23 sino al 39, ultimo del Bilancio — Approvazione dei totali parziali e generali del Bilancio stesso — Discussione del progetto di legge per la alienazione di alcune navi della Regia Marina — Considerazioni e dubbi del Senatore Errante — Schiarimenti del Ministro — Chiusura della discussione generale — Approvazione per articoli del progetto — Discussione del progetto di legge: Leva militare dei giovani nati nel 1855 — Approvazione per articoli del progetto — Discussione del progetto di legge — Abolizione delle ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'art. 1 della legge 14 giugno 1874 — Approvazione per articoli del progetto — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Approvazione degli articoli 255, 256 — Nuovo art. 257 proposto dal Ministro di Grazia e Giustizia, approvato — Approvazione degli art. 258, 259, 260 — Nuovi articoli costituenti il Capo III proposti dal Ministro, 260 bis, 260 ter, 260 quater, approvati — Approvazione degli art. 261, 262, 263 — Emendamento del Senatore Tecchio all'art. 264 — Modificazione proposta dal Regio Commissario a quest'emendamento e sua proposta di rinvio degli art. 264, 265, 266 alla Commissione, approvato — Emendamento del Senatore Sineo all'art. 267, combattuto dal Relatore e dal Commissario Regio — Approvazione dell'art. 267 — Rinvio degli art. 268, 269, 270 alla Commissione — Approvazione degli art. 271, 272 — Emendamento del Senatore Tecchio all'art. 273, respinto dal Relatore e dal Regio Commissario — Approvazione dell'art. 273 — Riezione dell'emendamento del Senatore Tecchio all'art. 274 — Approvazione dell'articolo 274 e dei successivi dal 275 al 281; dell'art. 282, modificato dal Ministro; del 283, 284, 285; del 286 giusta il testo della Commissione, accettato dal Ministro e dei seguenti 287, 288, 289, 290 — Nuova redazione proposta dal Ministro al § 1 dell'art. 291 e modificazione proposta dal Senatore Sineo, respinta dal Relatore e dal Commissario Regio — Osservazione del Senatore Sineo — Proposta di emendamento del Senatore Pescatore, respinta dal Regio Commissario — Nuovi appunti del Senatore Sineo e del Senatore Pescatore, ai quali risponde il Relatore — Repliche del Senatore Sineo e del Relatore — Osservazioni del Commissario Regio — Approvazione dell'articolo per parti e per intero, previa riezione di un emendamento dell'onorevole Tecchio, in seguito a considerazioni del Commissario Regio e del Relatore — Osservazioni e proposta di un articolo aggiuntivo del Commissario Regio — Approvazione dell'art. 292 e del successivo art. 293 coll'articolo aggiuntivo trasformato in § 2, proposto dal Commissario Regio — Approvazione dell'art. 294 e degli art. 295 e 296, modificati dalla Commissione col consenso del Ministro — Mozione d'ordine del Senatore Arrivabè, cui risponde il Ministro — Approvazione dell'art. 297 e del 298, modificato dal Commissario Regio — Approvazione degli art. 299 e del 300, modificato al § 2 dalla Commissione col consenso del Ministro — Approvazione degli art. 301 e 302.*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il signor Ministro della Marina e più tardi intervengono i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, di Grazia e Giustizia ed il Regio Commissario, Senatore Bula.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

#### Atti diversi.

I Senatori Serra conte Francesco e Corsi Tommaso domandano un congedo di un mese per motivi di salute; e il Senatore Griffoli di 15 giorni per il medesimo oggetto, che viene loro dal Senato accordato.

#### Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina pel 1875.

PRESIDENTE. Il numero primo dell'ordine del giorno recherebbe il seguito della discussione del Codice penale; ma, essendo presente l'onorevole signor Ministro della Marina, cominceremo dal numero due che reca la discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1875.

Do lettura dell'articolo unico del progetto.

#### Articolo unico.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1875 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina, in conformità allo stato di prima previsione ammesso alla presente legge. »

Prego i signori componenti la Commissione permanente di Finanza a voler prendere il loro posto.

A questo progetto di legge va unito lo stato di prima previsione della spesa del quale i signori Senatori hanno conoscenza, per cui vorranno dispensare i signori Segretari dal farne lettura.

La discussione generale è aperta.

Non essendovi nessuno che domandi di parlare nella discussione generale, essa s'intende chiusa e si procederà alla lettura dei singoli capitoli, colla solita intelligenza, che se non vi saranno osservazioni li proclamerò approvati.

### TITOLO I.

#### SPESA ORDINARIA

##### Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale) . . . . .	423,120	»	»	423,120	»
2 Ministero (Materiale) . . . . .	30,000	»	»	30,000	»
3 Consiglio superiore di Marina . . . . .	79,380	»	»	79,380	»
	532,800	»	»	532,800	»

Chi approva questo totale, si alzi.  
(Approvato.)

##### Armamenti navali.

4 Navi in armamento ed in disponibilità . . .	2,000,000	»	250,000	»	2,250,000	»
---	-----------	---	---------	---	-----------	---

(Approvato.)

##### Servizio militare.

5 Stato Maggiore generale della Regia Marina.	1,799,020	»	100,000	»	1,899,020	»
6 Corpo del Genio navale . . . . .	254,500	»	10,000	»	264,500	»
7 Ufficiali d'amministrazione . . . . .	758,540	»	30,000	»	788,540	»
8 Corpo sanitario militare marittimo . . . . .	400,000	»	20,000	»	420,000	»
9 Corpo Reale Equipaggi . . . . .	3,886,784	»	200,000	»	4,086,784	»
10 Corpo Reale Fanteria Marina . . . . .	771,768	»	50,000	»	821,768	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io vorrei far osservare all'onorevole signor Relatore, che le parole severe messe all'indirizzo del Ministro della Marina nella sua relazione: *sarà tolta occasione a sorpresa*, non sono legittimate, poichè non vi fu ombra di sorpresa di nessuna specie. Questa spesa, prima che fosse emanata una qualunque disposizione regolamentare, fu sottoposta all'altro ramo del Parlamento.

Il Relatore della Giunta dell'altro ramo del Parlamento disse, che nel bilancio di prima previsione dell'anno scorso non si accettava, perchè non esisteva nè una legge nè un decreto e che in caso contrario l'avrebbe accettata.

Il regio decreto fu quindi fatto fin dall'anno scorso; la questione si ripresentò per conseguenza al bilancio di definitiva previsione dell'anno scorso, e si ripresenta oggi; ma non vi fu ombra di sorpresa, e non fu presentato nessun decreto alla firma di S. M. il Re prima di aver esposto la cosa al Parlamento.

Non vi fu quindi sorpresa, agii nel modo il più leale, il più aperto, e non posso accettare le parole della relazione.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Mi pare che l'onorevole Ministro abbia dato un'interpretazione un poco erronea alla parola *sorpresa* che trovasi espressa in questa relazione.

Certamente nè la Commissione, e tanto meno il Relatore, mettono in dubbio la lealtà del signor Ministro, il quale non solo come Ministro, ma anche in tante altre occasioni ha dato prove di lealtà, unita a quel brillante coraggio che lo resero uno dei nostri più distinti e illustri ufficiali di marina.

Quando nella relazione si è usata la parola *sorpresa* non si è inteso di dire che il Ministro abbia introdotto per così dire di soppiatto nel bilancio un nuovo ordinamento che prima non vi era, la sorpresa invece si riferisce all'aumento annuale di lire 186,000 risultante da quelle nuove disposizioni e che, a quanto pare dai documenti pervenuti al Senato, non era dapprima preveduto in una somma così cospicua.

È in questo senso che sta la sorpresa e non nell'ordinamento che, come ha detto l'onorevole Ministro, è stato fatto regolarmente con un

Decreto Reale; ma ripeto, in queste disposizioni sulla opportunità delle quali nulla dico in contrario, e che sussisteva già negli altri bilanci, l'aumento di spesa non appariva e non fu appalesato, a quanto pare, che in questa ultima discussione.

Nè si può dire minimamente che l'onorevole Ministro abbia proceduto di nascosto; egli ha regolarmente presentata la questione nell'altro ramo del Parlamento, ma nel proporla non si è visto fin da principio quale sarebbe stato l'onere che importava tale nuova disposizione, ed è a questa circostanza che si riferisce la parola *sorpresa*. Il signor Ministro consentirà che vi sono talvolta degli ordinamenti nuovi che nella loro applicazione importano nuovi oneri i quali, quando non siano *a priori* calcolati e previsti, mettono in imbarazzo e Ministro e Parlamento, e danno luogo a discussioni rinerescibili. È per evitare adunque in avvenire delle disposizioni date con semplici Decreti che possano importare un aumento di spesa, che si parlò di evitare le sorprese, di procedere regolarmente ed accertarsi prima che queste disposizioni date per semplice Decreto Reale non siano tali da oltrepassare il limite della spesa portata in bilancio ordinario. Ripeto pertanto che l'onor. signor Ministro ha male interpretate le parole della Relazione, le quali non si dirigono in nessun modo alla sua lealtà, che è conosciuta da tutti e da me particolarmente.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Ringrazio l'onorevole signor Relatore della Commissione del senso che ha voluto dare alla parola *sorpresa* scritta nella sua relazione, parola che io credo che avessi qualche diritto di ritenere severa come l'ho ritenuta.

In quanto alla cifra di 188 mila lire che egli considera come effettivamente un aumento di spesa derivante da questo ordinamento, credo di dover fare qualche osservazione.

Quella somma essenzialmente dipende dalla quantità di uomini che si hanno sotto le armi e dalla quantità d'uomini che si hanno a bordo: si fa un'ipotesi relativa al numero di uomini di terra e di uomini di bordo. Ora se, per esempio, la totalità di questi uomini, di questi soldati della fanteria di marina si trovasse im-

SESSIONE DEL 1874-5 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

barcata, ne risulterebbe che immediatamente quella somma di 188 mila si ridurrebbe a zero.

Di più l'ordinamento nuovo che fu stabilito per la fanteria marina non assegna una somma determinata, ma una quantità di alimenti determinata nella proporzione del *minimum* possibile. La cifra che occorre per somministrare quel *minimum* indispensabile dipende dalle condizioni del mercato: per cui non è possibile giungere a stabilire una cifra determinata.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA, *Relatore*. L'onor. sig. Ministro ha difeso collo spirito che tutti in lui riconosciamo quell'aumento di spesa di 188 mila lire a cui io ho accennato nella relazione. Quest'aumento di spesa non sarà precisamente quella somma anzi indicata, ma essa venne desunta da documenti che ci pervennero dall'altro ramo del Parlamento. Come dice il signor Ministro, quella maggior spesa sarà variabile, ma non è meno vero che la ragione viveri degli uomini di fanteria marina a terra che prima era di 658 millesimi al giorno, è portata attualmente a 911 mill. al giorno, d'onde deducendone i 200 mill. per diminuzione della paga, ne risulta che l'aumento è di 741 mill.; ciò necessariamente dà luogo ad una maggiore spesa. Non dico che quest'aumento sia grandissimo, ma può accrescere secondo il numero degli uomini sbarcati a terra; inoltre non si può disconoscere che nasce un paragone tra il modo di trattamento della Marina e quello dell'Esercito.

Finora la fanteria di marina quando è a terra fu sempre pareggiata all'esercito.

Volendo mantenere questo pareggio è chiaro che, se in conseguenza si dovesse, in seguito all'aumento viveri fatto alla fanteria di marina, estenderlo anche all'esercito, ne nascerebbe un incremento molto considerevole.

La Commissione ha creduto conveniente di entrare nei particolari, relativamente alle conseguenze finanziarie che ne possono derivare. A questo si limita l'osservazione della Commissione la quale non è uscita dalla sua missione che è quella di esaminare a fondo e attentamente tutto ciò che riflette la finanza dello Stato, e nello stesso tempo di suggerire quei mezzi che crede opportuni, affinché le condizioni di fi-

nanza non siano compromesse da disposizioni delle quali talvolta non si vedono a priori tutte le conseguenze.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io vorrei fare osservare all'onorevole Relatore della Commissione, che le cifre che egli assume come base, non sono perfettamente esatte. Egli le ha desunte, a quanto vedo, da una relazione fatta nell'altro ramo del Parlamento e nella quale si trovano delle cifre e delle osservazioni che non furono in nessun modo rilevate. La ragione era molto semplice. Nell'altro ramo del Parlamento si usciva da una discussione animatissima relativa ad un'altra legge. Vi erano inoltre molti altri capitoli, su cui vi erano delle discussioni abbastanza vive. Nel capitolo *Fanteria*, quello che si chiedeva dal Ministro era, che si prendesse l'impegno nell'avvenire di presentare un progetto di legge che regolasse tutte le competenze della Marina.

Il Ministro era disposto a ciò fare; per conseguenza non ha creduto di andare a riscontrare le cifre della relazione per vedere se erano più o meno esatte, più o meno giustificate; io prego però l'onorevole relatore della Commissione di ritenere che alcune erano errate.

Io non potrei in primo luogo ammettere che la fanteria di marina, prima di questa modificazione, si trovasse in condizione eguale a quella dell'esercito; in secondo luogo la spesa che si fa a questo riguardo è di 17 centesimi al giorno per uomo, come risulta dalla nota che ho qui presente.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Io mi sono servito delle cifre che risultavano da documenti che si debbono considerare come ufficiali in tantochè non sono contrastati. Mi rincresce che l'onorevole signor Ministro della Marina non abbia rilevato gli errori che in esse vi erano, poichè allora le osservazioni della relazione si sarebbero modificate in conseguenza.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Come ho detto, non mi occupai delle cifre perchè la questione di me-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

rito non doveva esser discussa, e a me non parve allora di dovere richiamare l'attenzione del Parlamento sopra questioni accessorie.

PRESIDENTE. Al numero 10 di questo titolo

*Corpo Reale fanteria marina* è iscritta la cifra totale, di 821,768.

Chi approva questa cifra, voglia alzarsi.

(Approvato.)

11 Pane e viveri . . . . .	4,357,026 21	400,000 »	4,757,026 21
12 Casermaggio, corpi di guardia, ed illuminazione . . . . .	80,743 13	8,000 »	88,743 13
13 Giornate di cura e materiali d'ospedale . . . . .	260,200 »	25,000 »	285,200 »
14 Distinzioni onorifiche . . . . .	60,000 »	10,000 »	70,000 »
	12,628,581 34	853,000 »	13,481,581 34

Chi approva questo totale, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

*Servizio del materiale.*

15 Legnami diversi . . . . .	650,000 »	»	650,000 »
16 Canape, cavi, stoppa ed altri materiali . . . . .	740,000 »	»	740,000 »
17 Materie grasse, droghe e colori . . . . .	505,000 »	»	505,000 »
18 Macchine, metalli, utensili, ecc. . . . .	2,268,000 »	»	2,268,000 »
19 Artiglierie e munizioni . . . . .	632,000 »	»	632,000 »
20 Carbon fossile ed altri combustibili . . . . .	1,900,000 »	»	1,900,000 »
21 Mercedi agli operai . . . . .	3,810,000 »	»	3,810,000 »
22 Conservazione dei fabbricati . . . . .	350,000 »	»	350,000 »
23 Riproduzione del naviglio: costruzione delle due corazzate <i>Imilio e Dandolo</i> ; dei quattro piroscafi <i>Scilla, Cariddi, Rapido e Staffetta</i> ; dell'avviso <i>Cristoforo Colombo</i> ; delle due cannoniere <i>Guardiano e Sentinella</i> , e di una porta-torpedine . . . . .	6,500,000 »	500,000 »	7,000,000 »

Senatore BOYL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Boyl ha la parola.

Senatore BOYL. Bramerei su questo capitolo fare una preghiera all'onorevole Ministro della Marina e chiedergli uno schiarimento.

Da questo capitolo 23, *Riproduzione del naviglio*, la nazione scorgerà con piacere che i cantieri non rimangono inoperosi e che in breve tempo la flotta italiana sarà rafforzata da navi, che per potenza di macchine, per forza di artiglieria, per celerità nel cammino, per la dimensione delle corazze, non saranno superate da navi di altre marine, oltre ad altre che, per la specialità del servizio al quale saranno destinate, riuniranno tutte le condizioni desiderabili.

Il capitolo 23, del quale discorro, è da pochi anni che figura nel bilancio ordinario della Marina, e per la prima volta comparve in quello del 1872 per la somma di 3 milioni, mentre negli anni addietro faceva parte della spesa straordinaria, e figurò precisamente nella circostanza che un nostro onorevole collega assumeva il portafoglio della Marina, e fra gli

accordi presi col Ministro delle Finanze, come appare dagli atti parlamentari, venne stabilito che la somma iscritta di 3 milioni ogni anno avrebbe avuto un aumento in modo da raggiungere nel bilancio del 1876 la somma di 7 milioni e mezzo. La base dalla quale partiva lo stanziamento di questa somma era calcolata al 5 per cento del valore approssimativo del materiale delle navi da guerra.

Sarei perciò grato al signor Ministro, se volesse dirmi la sua opinione al proposito, se intenda cioè d'inserire nel bilancio del 1876 la somma di 7 milioni e mezzo per impiegarla nella riproduzione del naviglio; e spingere, colla alacrità e senno che lo distinguono, la costruzione delle navi da guerra.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Marina ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. L'onorevole interpellante può essere sicuro, che prima mia cura e primo mio desiderio sono quelli di giovare per quanto so e posso alla Marina, che al pari di lui e al pari di tutti gli ufficiali della Ma-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

rina sento che il mezzo attualmente il più efficace per ottenere questo scopo, è d'inserire un numero sufficiente di milioni nel capitolo *Rinnovamento del Naviglio*.

All'oggetto di aumentare questo capitolo fu proposto il progetto di legge sull'alienazione delle navi, dal risultato del quale fin da quest'anno speriamo di poter inserire in questo capitolo sei, più tre, nove milioni. Il bilancio del 1876 fu già presentato all'altro ramo del Parlamento, e pur troppo il capitolo *Rinnovamento del Naviglio* non contiene nessun aumento su quello del 1875, contiene la sola cifra di sei milioni e mezzo; tuttavia senza alcun

dubbio si troverà aumentato del soprappiù di tre milioni ricavabili dalla vendita delle navi; e poi spero che le condizioni nostre saranno col tempo migliorate e che l'animo del mio collega delle finanze si renderà perciò più disposto ad inserire in questo capitolo delle cifre che ora non ho potuto ottenere.

**PRESIDENTE.** Non facendosi altre osservazioni il capitolo 23 *Riproduzione del Naviglio*, ecc. s'intenderà approvato.

Metto ai voti il totale della categoria in lire 17,855,000.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

*Servizi diversi.*

24 Scuole di marina . . . . .	136,266	»	15,000	»	151,266	»
25 Servizio scientifico (Personale) . . . . .	79,355	»	»	»	79,355	»
26 Servizio scientifico (Materiale) . . . . .	117,400	»	»	»	117,400	»
27 Spese di giustizia . . . . .	42,800	»	»	»	42,800	»
28 Spese giuridiche di patrocinio legale . . . . .	12,000	»	»	»	12,000	»
29 Noli, trasporti e missioni . . . . .	120,000	»	»	»	120,000	»
	507,821	»	15,000	»	522,821	»

Chi approva questo totale, si alzi.

(Approvato.)

*Marina mercantile.*

30 Corpo delle capitanerie di porto . . . . .	648,800	»	»	»	648,800	»
31 Conservazione dei fabbricati . . . . .	16,000	»	»	»	16,000	»
32 Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto . . . . .	12,000	»	»	»	12,000	»
33 Spese varie per la Marina mercantile . . . . .	81,012	»	»	»	81,012	»
	757,812	»	»	»	757,812	»

(Approvato.)

*Spese comuni.*

34 Dispacci telegrafici governativi . . . . .	16,000	»	»	»	16,000	»
35 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative. . . . .	2,177,720	41	»	»	2,177,720	41
35bis Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio . . . . .	274,770	»	»	»	274,770	»
36 Casuali . . . . .	80,000	»	»	»	80,000	»
	2,548,490	41	»	»	2,548,490	41

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

37 Maggiori assegnamenti . . . . .	450	»	»	»	450	»
38 Assegnamenti di aspettativa e disponibilità . . . . .	56,636	»	»	»	56,636	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

39 Lavori pel riordinamento ed ingrandimento dell'arsenale di Venezia . . . . .	1,000,000 »	500,000 »	1,500,000 »
	1,057,086 »	500,000 »	1,557,086 »

(Approvato.)

**Riepilogo**TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale . . . . .	532,800 »	»	532,800 »
Armamenti navali . . . . .	2,000,000 »	250,000 »	2,250,000 »
Servizio militare . . . . .	12,628,581 34	853,000 »	13,481,581 34
Servizio del materiale . . . . .	17,355,000 »	500,000 »	17,855,000 »
Servizi diversi . . . . .	507,821 »	15,000 »	522,821 »
Marina mercantile . . . . .	757,812 »	»	757,812 »
Spese comuni . . . . .	2,548,490 41	»	2,548,490 41
	36,330,504 75	1,618,000 »	37,948,504 75
TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria</i> . . . . .	1,057,086 »	500,000 »	1,557,086 »
Totale . . . . .	37,387,590 75	2,118,000 »	39,505,590 75

PRESIDENTE. Metto ai voti il riepilogo dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina, per l'anno 1875.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Questo progetto di legge constando di un solo articolo verrà, insieme con quelli degli altri bilanci, votato a scrutinio segreto.

### Discussione del progetto di legge concernente l'alienazione di alcune navi della Regia Marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge riguardante l'alienazione di alcune navi della Regia Marina.

Prego i signori componenti la Commissione a voler prendere i loro posti.

Darò lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Non so celarvelo, o Signori, questo progetto di legge mi cagiona nell'animo un senso di sgomento e di pena, quasi dovessi assistere ai funerali di antichi e fidati amici.

Nato e cresciuto in sulla riva del mare, io ho avuto sempre un'ideale predilezione per la

marina. Dico ideale, perchè non posso vantare, come il Byron nella sublime invocazione all'Oceano, di dominarlo e di stringerne fra le mani la bianca criniera!

Però, ho riguardato sempre la marina come lo scudo più fido e sicuro della mia isola natale.

Ho visto sempre nella storia, che essa è stata preda e vittima delle nazioni più potenti sul mare: e, in altro senso, ho visto, che allorché l'impero napoleonico cercava d'invaderla, essa poté ripararsi sotto le ali poderose dell'armata britannica insieme all'isola sorella derelitta, la Sardegna.

Un'ondata politica mi spinse nel collegio di marina di Genova ove insegnai letteratura, ove conobbi personalmente quell'Alfredo Cappellini, il quale con l'incendio della nave *Pulchro* di cui era comandante, rischiarò l'atmosfera per noi troppo lugubre e tenebrosa della battaglia di Lissa! Ivi anche appresi il nome dell'onorevole Ministro Saint-Bon, sin d'allora lodato per potenza d'ingegno, per dottrina, e per incrollabile volontà. Se non che dopo Lissa, come in tutte le grandi catastrofi, si cercava il colpevole; ed il vero colpevole era stato tutto il sistema della marina militare, ch'era fin allora prevalso.

Quando io fui nominato professore in Genova,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

cioè a dire nel 1856, reggeva il Ministero della Marina l'illustre generale Lamarmora. Succedeva spesso in allora, che i due Ministeri erano riuniti sotto unica mano; ma avveniva, come era naturale, che un generale avesse le sue predilezioni più per l'esercito, che per la marina: e questo era il lamento che si udiva da tutte le bocche degli ufficiali marittimi: sicchè la divisione dei due Ministeri retti da uomini diversi, venne riguardata, come lo fu veramente, un vero progresso.

Ma se la divisione, direi quasi materiale, dei due Ministeri, fu veramente opportuna, dovrebbero essi a parer mio concretarsi in un solo concetto, perchè l'esercito senza l'armata non potrà spiegare tutti i suoi mezzi; e se ciò è vero per l'Italia continentale, la quale non è che una penisola, tanto più è vero per le due grandi isole che noi abbiamo nel Mediterraneo.

Tutte le volte, che nella mia mente si affaccia l'idea di una guerra, se non probabile, possibilissima, domando a me stesso quale sarebbe il destino di quelle gemme preziose? Esse sarebbero abbandonate al loro destino, perchè non ci sarebbe un'armata potente a difenderle, e da esse si richiamerebbe quella parte d'esercito ivi stanziata, perchè indispensabile nella valle del Po a combattere le grandi battaglie in cui si dovrebbero decidere le sorti d'Italia. Così avvenne nel 1866, allorchè non furono lasciati in Palermo, che due soli battaglioni, e per questo succedettero le fatali giornate di settembre, di terribile ricordanza! Le mie preoccupazioni sono dunque legittime, vere, e giustificate dalla triste esperienza del passato!

Questo progetto di legge è stato lungamente esaminato sotto un duplice aspetto, tecnico, e di opportunità. Mi affretto a dichiararvi fin d'ora, che le condizioni in cui versa il Senato nel decidere queste due quistioni, sono alquanto, anzi affatto diverse da quelle in cui si trovò la Camera dei Deputati.

Ivi la maggioranza della Commissione opinava di doversi risparmiare talune di queste navi; risparmiarle almeno fino al punto in cui potessero essere surrogate da altre navi migliori. La minoranza invece era d'accordo col Ministro; la fiducia della maggioranza della Camera inclinò per l'idea ministeriale; e così fu votato, ma non senza lunga ed aspra lotta, il progetto di legge che ci sta dinanzi.

Qui invece la Commissione unanime è perfettamente d'accordo col signor Ministro; anzi le sue conclusioni vanno quasi più in là di quelle del Ministro. Infatti la relazione conchiude: « aderendo senza riserva al progetto di legge del Ministero, e nutrendo fiducia che il Senato vorrà nella sua saviezza dargli la sua approvazione, » mentre il signor Ministro se non altro era costretto a dichiarare, che la nostra marina militare è pur troppo debolissima, ma sarebbe anche più debole conservando delle navi inutili e dannose, le quali continuando a figurare nel quadro del Regio naviglio militare, servirebbero solo col loro numero a nascondere al paese la debolezza della sua marina, e farne nascere un pericoloso sentimento di sicurezza.

Il Ministro ci viene innanzi dicendo, che le condizioni attuali della marina sono infelici e che egli crede di dover cancellare dai quadri tante navi che vi sono iscritte, perchè non nasca la fiducia di trovarsi l'Italia in condizione diversa da quella in cui essa si trova realmente; ma non ci addita i mezzi, ora che la debolezza nostra è nota a tutti, di mutarci da deboli che siamo in forti e temuti; avremo dunque di più o di meno la coscienza della nostra debolezza!

Dal lato tecnico non tutte le navi sono inservibili. La relazione della Commissione per talune di esse non dice assolutamente che siano inservibili, ma che non sono in condizioni normali, nè rispondono perfettamente alle esigenze attuali: ed ove ci fosse in pronto qualche cosa di meglio, direi, si vendano pure; ma il poco, per poco che sia, val meglio del nulla.

Ed in quanto alla questione della opportunità della vendita la quale dipende dalla varietà e dalla qualità dei servizi che si devono rendere dalla nostra marina, si dice, in modo asseverante che il poco che rimarrebbe, sarà insufficiente a tutti i servizi.

Oltre il parere della maggioranza della Commissione della Camera, composta anch'essa di uomini tecnici e competentissimi, volli consultare da parte mia persone molto esperte nella materia, e mi si è detto, che molte navi sono veramente inservibili, ma che talune, date le circostanze della nostra marina, potrebbero rendere ancora un doppio servizio: quello di andare in regioni e mari lontani, ove la nostra

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

bandiera rappresenterebbe l'Italia risorta; ed istruire i marinai che abbiamo, nelle navigazioni di lungo corso. Su tal proposito si faceva osservare, che una nave vecchia o male in arnese non potrebbe resistere ad altra nave più poderosa, e rappresenterebbe male la nazione. Uno di quelli che sostenevano vivamente ciò, fu il signor De Amezaga, immemore ah! troppo presto, ch'egli stesso in questi ultimi tempi poté con una nave né forte né poderosa salvare la vita di tanti infelici, ed attirare sopra il suo capo e sul nome d'Italia gli sguardi riconoscenti di tutta l'Europa!

Io reputo che le navi forti e potenti, quando anche ci fossero, non si dovrebbero mai spedire molto lontane da noi; ov'è la bandiera ivi è l'Italia, purchè dietro all'insegna vi sia una armata, per quanto si voglia lontana, pronta e temibile, atta a proteggere il nome e il decoro italiano.

In quanto ai servizi che talune di queste navi possano ancora prestare per l'esercizio dei marinari, replico, che su tale questione parecchi hanno opinato diversamente di quel che fanno il Ministro e la Commissione.

Però, una cosa è certa: che la nostra marina ha bisogno di riacquistare tale potenza da poterci prestare utili servizi e proteggere l'Italia continentale e le due isole sorelle da ogni aggressione nemica.

Né col vostro progetto ci renderete certamente più forti e tenuti, che per lo innanzi! Veramente, o Signori, l'idea di una possibile guerra, ove si guardi che sulle coste della penisola stanno le città più ricche e più popolate, ove si rifletta che le due isole sono sguernite interamente, dovrebbe occuparci di molto: ed in quanto alle isole, nel progetto delle fortificazioni da farsi, non sono previste opere che valgano a provvedere alla sicurezza della Sicilia e della Sardegna. Ogni nostra fiducia dovrebbe dunque riporsi nella formazione dell'armata: su ciò bisogna riflettere ai mezzi che abbiamo in questo momento, e quali speranze si possano ragionevolmente nutrire per trovarci in condizioni tali da non gareggiare con potenze più grandi e più ricche, ma da poterci almeno, se aggrediti, difendere.

Poc'anzi si osservava che abbiamo in bilancio, sotto il titolo di riproduzione del naviglio, una somma di 6,500,000 per l'esercizio

1875, più lire 500,000 riportate dal bilancio 1874, in tutto lire 7,000,000.

Or questa somma deve servire a un doppio ufficio, di riparazione cioè del naviglio che abbiamo, e di acquisto di nuove navi.

L'onorevole signor Ministro nella sua relazione ha detto che abbiamo due navi in costruzione la cui spesa verrà a costare 14,000,000 per ciascuna, più per ogni cannone è abbigliabile la somma di lire 500,000, e ci vorranno quattro cannoni per ogni nave; spesa enorme veramente! sicchè rimanendo le cose allo stato in cui sono, per aver noi un numero sufficiente di navi da poterci difendere, passeranno, ahime! chi sa quanti anni.

In Inghilterra ultimamente furono votati 10 milioni e 500,000 lire sterline, pari ad italiane L. 262,500,000, per potere riformare e ricomporre il naviglio! Si potrà dire: « L'Inghilterra è ricca, può liberamente disporre di sé: ha tanti mezzi da poter suffragare qualunque suo desiderio. » La sua smisurata potenza deriva da ciò.

In quanto a necessità di difesa, io credo che l'Italia ne abbia quanto l'Inghilterra per custodirsi dalle nemiche offese; in quanto a spese, vi è sempre la differenza insormontabile di ritrovarsi in condizioni economiche non abbastanza liete, per non dire altro, rispetto a finanze.

Però ritorno a quel concetto che ho già espresso fin dal principio del mio discorso. Noi abbiamo diviso l'esercito dalla marina, e sta bene; ma vi è fra essi quel tale accordo che io reputo indispensabile, per cui le due forze procedano insieme in modo armonico, e si trovino in condizioni tali che l'una sorregga l'altra a vicenda?

A me pare che varrebbe meglio un esercito di 300,000 uomini con un'armata sufficiente, non solo per difenderlo e custodire le isole, ma per trasportare i soldati da un punto all'altro della penisola, anziché 320,000 soldati senza l'armata.

Si è creduta indispensabile la spesa di 20 milioni per le fortificazioni alpine; forse quelle fortificazioni potranno riescire utili: ma le Alpi furono sempre valicate dai tempi di Annibale a quelli di Napoleone; sicchè il Botta ebbe a dire elegantemente e spiritosamente, che la for-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

tozza Brunetta, destinata a custodire le Alpi, mori vergine di assalti!

Abbiamo, Signori, qualche altra cosa oltre le Alpi che si difendono da sé, da conservare e custodire; abbiamo le nostre cento città esposte agl'insulti di qualunque armata; abbiamo le nostre isole; abbiamo infine le nostre grandi tradizioni di Venezia e di Genova, e parmi che quella somma, ove mai s'invertisse nell'acquisto di altre navi, possa riuscire più proficua ed opportuna.

Una volta che noi cancelliamo dai ruoli della marina gran parte di quello che abbiamo e, sia detto in buona pace, potrebbe renderci ancora qualche utile servizio, bisogna provvedere seriamente e prontamente ai casi nostri.

Non so veramente in che modo si possa sperare di trovarci in brevissimo tempo in condizioni rassicuranti, finchè nel bilancio non avremo che 6 milioni e 500 mila lire, che debbono in parte servire alla conservazione delle navi che già abbiamo. Se per una nave abbisognano 16 milioni, per avere il costo di due ci vorranno sei anni almeno!

E mentre noi acquistiamo due navi soltanto, le altre nazioni in minor tempo ne avranno una quantità molto maggiore di quante ne cancelliamo con un tratto di penna dai nostri ruoli, mentre il prezzo che se ne potrà ricavare basterà appena a comprare gli otto cannoni che ci abbisognano per le due navi in costruzione!

È vero che non possiamo nè dobbiamo gareggiare coll'Inghilterra e nemmeno colla Francia; ma dobbiamo pure trovarci in condizioni tali da poterci difendere in casa nostra!

Si è detto, in ciò che concerne la nostra difesa, che ci si rimedia col nuovo sistema delle torpedini. Io lodo l'onorevole Ministro della Marina, che col suo zelo, col suo sapere e colla sua energia s'ingegna di creare questo nuovo e terribile mezzo di difesa; ma finora non è che un sistema, che non si è visto alla prova dell'esperimento pratico; ed io dubito di tutti i sistemi non avvalorati dall'esperienza.

L'Inghilterra, che può dirsi in questo maestro a tutti, se pensa alle torpedini, si provvede in un modo più positivo con la formazione di non so quante altre navi corazzate.

Le torpedini potranno e non potranno difenderci; ma una grande nazione marittima non può riputarsi tranquilla e sicura sopra una

potenza occulta, incerta, che se ne sta in agguato, che può difenderci e tradirci ad un tempo!

Ogni discorso deve avere la sua conclusione pratica, come ogni favola la sua morale, espressa o tacita; ed eccovi la mia.

Non oso sperare che il Ministro, il quale non seppe arrendersi ai voti della maggioranza della Commissione nella Camera dei Deputati, voglia dare ascolto al mio desiderio, di sospendere cioè la vendita di quelle poche navi atte ancora a renderci qualche servizio, facendole sostituire a suo tempo da altre navi migliori.

Osservo soltanto che l'onorevole Ministro chiede l'autorizzazione a vendere; e autorizzare a vendere non vuol dire vendere immediatamente. *Dal detto al fatto corre un certo tratto*, dice il proverbio.

Fa male al cuore, che ci priviamo di ciò che ci è utile, prima che sia pronto tutto quello che si vagheggia in un lontano avvenire.

Lodo il signor Ministro pel suo ardimento; a me, figlio della rivoluzione, piace anche la distruzione, ad un patto però, che non siano soltanto pronte le idee, ma bensì i mezzi per una nuova e più splendida riorganizzazione; sono in somma rivoluzionario alla Washington.

I tempi e le circostanze non dipendono dalla nostra volontà. L'orizzonte di Europa non è lieto nè sereno, e si respira nell'aria qualche cosa di soffocante. Spetta agli uomini preveggenti premunirsi a tempo.

Egli, con questo progetto di legge, osa a metà, e si assume una grave responsabilità. In quanto a me unirò il mio plauso a quello degli altri, se e quando vedrò sorgere ove stava l'umile capanna, non dirò l'edificio superbo, ma almeno la casetta linda e sicura, che potrà difenderci e riparare dalle intemperie e dalle tempeste.

**MINISTRO DELLA MARINA.** Il senso di dolore manifestato dall'onorevole preopinante, ed il dubbio messo avanti che vi possano, tra le navi di cui propongo l'alienazione, esservene di quelle che convenga di mantenere, sono, per così dire, una specie di accusa; e non si dovrà per conseguenza maravigliare l'onorevole Senatore Errante se io non posso accettare il suo suggerimento.

La necessità della marina per la difesa delle coste d'Italia, e per la difesa delle isole che la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

circondano, fu perfettamente spiegata dall'onorevole oratore che parlò prima di me.

Io credo che il sentimento della necessità della marina per la difesa dell'Italia sia abbastanza generale in paese, e che vada anzi ogni giorno più generalizzandosi. Stimò che le discussioni vive che ebbero luogo alla Camera dei Deputati e quelle più tranquille relative allo stesso argomento che hanno luogo qui in Senato, non possono che contribuire a far parlare della marina in paese e a far sentire maggiormente a tutti che è necessario che l'Italia abbia una marina di primo ordine per la difesa delle ampie sue coste.

L'onorevole Senatore Errante parlava della necessità di un accordo tra i Ministri della Guerra e della Marina.

Io ritengo che il Governo sia uno. Io ritengo che al pari dell'amministrazione della Marina facciano tutte le altre, e ogniqualvolta abbiano bisogno di concertarsi con agenti di altre amministrazioni, lo facciano senza esitazione e senza riluttanza. Non credo per conseguenza che il desiderio manifestato dall'onorevole Senatore Errante accenni ad un fatto non compiuto, ma ad una cosa che si fa tutti i giorni.

Dalla diminuzione del naviglio, teme l'onorevole Senatore Errante possa venire danno alla difesa nazionale. Questo evidentemente non è; dal momento che la base del ragionamento da cui si parte per proporre l'alienazione di alcune navi si è la loro inefficacia assoluta per la difesa del paese, e la loro non necessità per altri usi accessori, quel timore evidentemente non ha luogo a sussistere.

L'onorevole Senatore di Sicilia faceva osservare che nel 1866, la Sicilia fu abbandonata.

Io lo pregherei di ritenere di no. La Sicilia non fu punto abbandonata. È vero che in quell'anno infausto la marina ebbe a scrivere una non lieta pagina nella sua storia, tuttavia una parte del suo mandato, quello cioè d'impedire che tutte le nostre città marittime fossero in balia del nemico, quel suo mandato lo adempì.

In Sicilia non si vide nessuna squadra nemica, come non se ne vide in nessun altro punto del litorale italiano. Così quel timore dell'onorevole Senatore Errante se può esser giusto per l'avvenire, non ha fondamento almeno nel passato.

Che possa però essere legittimo un timore

per l'avvenire nel caso di una guerra con una grande potenza marittima, io lo credo non meno dell'onorevole Senatore Errante; e l'unico rimedio efficace per andare incontro ad una eventualità così terribile sarebbe quello di accrescere il bilancio della Marina.

L'onorevole Senatore Errante osserva che col bilancio ristretto di 6 milioni per la riproduzione ben poca cosa si può fare, e fa osservare che gli sembra molto inopportuno di togliere di mezzo anche quel poco che noi abbiamo.

Ora, noti l'onorevole Senatore Errante, che quel poco che noi togliamo non vale assolutamente nulla, e che poi non sono tanto insignificanti gli aiuti temporanei che noi ne ricaviamo. È evidente che dalla parte del bilancio ordinario delegata alla riparazione delle navi, somme cospicue dovrebbero essere impiegate a riparare quelle tali navi che propongo di alienare. Tali somme saranno invece impiegate alla riproduzione del naviglio; esse furono valutate 3 milioni, che stimo certo non al di sopra del vero; inoltre 3 milioni nel primo anno come risultato dell'alienazione, e 6 milioni e mezzo iscritti nella riproduzione del naviglio, fa in tutto 12 milioni e mezzo, che sono qualche cosa.

Osservi, onorevole Senatore Errante, che una fregata costa 15 milioni e che in questo modo se ne potrebbe mettere in cantiere quasi una all'anno, purchè l'assegno continui; e io conto appunto che quando saranno ultimati questi mezzi transitori, ottenuti con questa vendita, se ne troveranno degli altri d'indole continuativa.

Quando le condizioni delle nostre finanze saranno migliorate, quando si sarà ottenuto il pareggio, allora io spero assolutamente che l'opinione pubblica imporrà che siano mantenuti sul capitolo riproduzione dei navigli questi 12 milioni; e creda l'onorevole Senatore Errante che questo è un bell'avviamento, e se noi manteniamo questi 12 milioni all'anno nel capitolo delle riproduzioni delle navi, non ci vorrà molto a fare una grande marina; perchè, quando si può quasi ogni anno varare una fregata come il *Duho*, si può ottenere una poderosa marina in tempo breve.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, è chiusa la discussione generale e si passa alla discussione degli articoli.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

## Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato ad alienare le navi comprese nell'elenco seguente :

## NAVI CORAZZATE.

*Re di Portogallo — Principe di Carignano — Audace — Alfredo Cappellini — Fau di Bruno — Guerriera — Voragine.*

## NAVI AD ELICA.

*Re Galantuomo — Duca di Genova — Italia — Principe Umberto — Gaeta — Magenta — Principessa Clotilde — San Giovanni — Etna — Carlo Alberto — Regina — Curtatone — Montebello.*

## NAVI A RUOTE.

*Costituzione — Monzambano — Tripoli — Aquila — Peloro — Gulnara — Cambria — Plebiscito — Ercole — Tukery — Roma, rimorchiatore.*

## NAVI A VELA.

*San Michele — Euridice. »*

Chi approva quest'articolo, si alzi.  
(Approvato.)

## Art. 2.

« Le somme ricavate dall'alienazione saranno iscritte nel bilancio dell'Entrata, parte straordinaria, in apposito capitolo colla denominazione: *Ricavo per alienazione di navi.*

» È autorizzata la spesa di tre milioni di lire, che verrà stanziata nel bilancio passivo del Ministero della Marina pel 1875 in apposito Capitolo della parte straordinaria, per le costruzioni navali che saranno indicate nel Capitolo stesso. »

(Approvato.)

Anche la votazione di questo progetto di legge per squittinio segreto verrà rimandata a quando si voteranno le altre leggi già discusse.

### Discussione del progetto di legge per la leva militare sui nati del 1855.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la *leva militare sopra i giovani nati nel 1855.*

Non essendo presente l'onorevole Ministro

della Guerra, prego l'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a dire se egli è incaricato di sostenere anche la discussione di questo progetto di legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Appunto.

PRESIDENTE. Prego i membri componenti la Commissione a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare sulla discussione generale, rileggerò i singoli articoli per metterli ai voti:

## Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1855. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

## Art. 2.

« Il contingente di prima categoria è fissato a sessantacinquemila uomini. »

(Approvato.)

## Art. 3.

« Gli iscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'art. 2 della legge 13 luglio 1857, numero 2161. »

(Approvato.)

## Art. 4.

« Per la partenza dopo l'arruolamento dei coscritti di questa leva, è derogato al disposto nell'art. 1 della legge 24 agosto 1862, N. 767, rimanendo in facoltà del Governo di determinare il tempo del loro invio sotto le armi. »

(Approvato.)

## Art. 5.

« In esecuzione di quanto scrive l'art. 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

» Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nella legge sul reclutamento. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Gli iscritti di questa leva della provincia di Roma, i quali al 29 novembre 1870, tempo in cui venne promulgata in detta provincia la legge sul reclutamento dell'esercito, erano ammogliati o vedovi con prole e che si trovino tuttavia in una di tali condizioni nel giorno stabilito per il loro arruolamento, saranno esenti dal servizio militare. »

(Approvato.)

Art. 7.

« Gli iscritti che in virtù del precedente articolo 6 verranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che, per ragione del loro numero, avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi sostituiti da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. Anche questo progetto sarà votato in altra seduta a squittinio segreto.

**Discussione del progetto di legge per l'abolizione delle ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'articolo 1. della legge 14 giugno 1874.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'abolizione delle ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'articolo 1. della legge 14 giugno 1874.

Prego i signori componenti l'Ufficio Centrale che hanno esaminato questo progetto di legge a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, rileggo i due articoli del progetto di legge per metterli ai voti.

Art. 1.

« Sono abolite le ritenute che, in relazione al tributo fondiario, furono per legge stabilite a favore dei debitori di censi in qualunque modo costituiti, di decime di qualsiasi specie, di quartesi, di frutti di capitali *quandocumque*, di *soggiogazioni* e di ogni prestazione che non dipenda da condominio o da dominio diretto.

» Cessa la ritenuta anche sulle prestazioni derivanti da condominio o da dominio diretto, quando il fondo non sia iscritto in catasto o sia esente da imposta fondiaria. »

(Approvato.)

Art. 2.

« La presente legge avrà effetto dal giorno in cui entrò in vigore la legge 14 giugno 1874, N. 1940. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero progetto di legge, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Ripresa della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del Codice penale.

Prego i signori membri della Commissione a prendere il loro posto, ed il signor Commissario Regio a recarsi al banco dei Ministri.

Come il Senato ben ricorda, ieri siamo rimasti al Capo 2 del Titolo VI del Lib. II articolo 255, essendo stati gli articoli 253 e 254 rinviati alla Commissione.

Do dunque lettura dell'art. 255:

CAPO II.

*Dell'associazione per delinquere.*

Art. 255.

« § 1. Coloro, che in numero di cinque o più si associano in qualsiasi modo per commettere reati, benché di specie non ancora determinata, sono puniti, pel solo fatto dell'associazione, con la prigionia maggiore di tre anni.

» § 2. L'associazione è punita con la reclusione da cinque a sette, quando è armata e gli

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

associati scendono le campagne o le pubbliche vie.

» § 3. L'associazione è armata, quando gli associati od anche uno solo di essi, portano armi o le tengono in luogo di deposito. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 256.

« Gli autori, i direttori o capi delle associazioni, di che nel precedente articolo, e coloro che vi hanno esercitato un comando, sono puniti pel solo fatto dell'associazione, della direzione o del comando, con la reclusione da sette a dieci anni. »

(Approvato.)

Art. 257.

« Coloro che scientemente somministrano ricovero, armi, munizioni, viveri, notizie od aiuti d'ogni maniera agli associati od a taluno di essi, sono puniti con le pene stabilite pei complici dal § 2 dell'art. 77 anche fuori dei casi di complicità. »

A questo articolo composto di un solo paragrafo, l'onorevole Ministro ne propone tre, così concepiti:

Art. 257.

« § 1. Coloro che scientemente somministrano armi, munizioni, notizie od aiuti di ogni maniera agli associati od a taluno di essi, sono puniti colle pene stabilite pei complici dal § 2 dell'art. 77.

» § 2. Colle stesse pene, diminuite di un grado, sono puniti coloro, che somministrano viveri o ricovero agli associati od a taluno di essi.

» § 3. La disposizione di questo articolo non si applica a colui che abbia somministrato vitto o ricovero all'ascendente, al discendente od al coniuge. »

PRESIDENTE. La Commissione dal suo canto ha modificato anch'essa quest'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che la Commissione accetti il testo ministeriale.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Appunto; accetta il testo ministeriale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo nuovamente redatto dal Ministro del quale è stata data lettura.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 258.

« Alle pene stabilite negli articoli precedenti è aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia; e, se si tratta di pena correzionale, anche la sospensione dai pubblici uffici. »

(Approvato.)

Art. 259.

« I reati commessi dagli associati o da taluno di essi, nel tempo e per occasione dell'associazione, o profittando del timore che essa incute, sono puniti con le pene pei medesimi stabilite, aumentate di un grado. »

(Approvato.)

Art. 260.

« Coloro che costituiscono una associazione allo scopo di propagare o porre in atto le dottrine indicate nell'articolo 254, od altre sovversive dell'ordine sociale, sono puniti con le pene di che nel detto articolo aumentate di uno a due gradi. »

(Approvato.)

Prima che si venga al Capo III, l'onorevole Ministro Guardasigilli propone di introdurre nel Codice un nuovo Capo che sarebbe il III, per modo, che il III attuale diventerebbe il IV. Il nuovo Capo proposto dal signor Ministro, consterebbe dei tre articoli seguenti:

CAPO III.

*Delle minacce.*

Art. 260 bis.

« § 1. Chiunque, fuori dei casi specialmente preveduti dalla legge, usa violenza, o minaccia in qualunque modo, anche simbolico, per costringere, senza diritto, taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con multa estendibile a cinquecento lire.

« § 2. La prigionia non può essere minore di un anno, se venne raggiunto l'intento. »

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Pare che questi emendamenti non sieno stati stampati.

PRESIDENTE. Sì, sono stampati a pagina 67 del fascicolo degli emendamenti.

Senatore SINEO. Non ho più nulla a dire.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo testè letto.  
Chi lo approva, voglia alzarsi.  
(Approvato.)

Art. 260 *ter*.

« § 1. Chiunque, al solo fine di incutere timore, minaccia a taluno grave danno nella persona o negli averi, è punito, a querela di parte, con la detenzione estendibile a sei mesi.

» § 2. Se la minaccia è stata fatta a mano armata, od in modo simbolico, o con scritto anonimo, o da persona mascherata od altrimenti travisata, o da più persone riunite, si applica la detenzione da quattro mesi ad un anno. »

(Approvato.)

Art. 260 *quater*.

« I colpevoli delle minacce, di cui negli articoli precedenti, possono esser sottoposti alla vigilanza speciale della polizia non maggiore di anni cinque. »

(Approvato.)

In seguito a questa aggiunta, il Capo III del progetto in discussione, diviene il Capo IV, e così successivamente.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. A questo proposito basterà che si riservi il coordinamento della numerazione di questi articoli, la quale per ora si mantiene qual'è, per l'ordine e la chiarezza della discussione.

PRESIDENTE. Sicuramente, ciò resta inteso.

Ora dunque si passa al Capo III, che, come si disse, diventerà IV nel coordinamento finale.

## CAPO III.

*Delle armi.*

## Art. 261.

« In tutti i casi, nei quali la legge parla di armi o di persone armate, si intendono comprese tanto le armi *proprie* quanto le *improprie*. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

## Art. 262.

« § 1. Sono armi *proprie* le armi bianche destinate all'offesa, e tutte le armi da sparo.

» § 2. Sono armi *improprie* gli strumenti, utensili o corpi incidenti, perforanti o contundenti, non destinati all'offesa, quando se ne faccia uso nello scopo di uccidere, ferire, percuotere o minacciare. »

(Approvato.)

## Art. 263.

« Fra le armi proprie sono vietate quelle atte ad uso insidioso, come sono:

1. gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma, e i coltelli acuminati, la cui lama è fissa o può rendersi fissa con molla od altro congegno;

2. le armi da sparo, la cui canna misurata internamente sia di lunghezza inferiore a centosessanta millimetri, le bombe ed ogni macchina esplosiva;

3. le armi bianche e da sparo, di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze. »

(Approvato.)

## Art. 264.

« Chiunque fabbrica, introduce nello Stato, vende od espone in vendita, o porta fuori della propria abitazione, armi vietate, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a mille lire. »

A questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio per cui l'articolo 261 si modificherebbe nel seguente modo:

## Art. 261.

« Chiunque, senza speciale licenza in iscritto dall'autorità competente, fabbrica, ecc. »

Domando all'onorevole signor Ministro se accetta questa modificazione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Tecchio propone che l'articolo 264 del progetto sia modificato nel senso che la fabbricazione, la vendita ed il porto delle armi vietate non costituisca reato se non quando colui che le fabbrica, le vende o le porta fuori della propria abitazione, non abbia ottenuta una licenza speciale in iscritto dall'autorità competente.

Il Governo non crede che questo emenda-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

mento possa essere ammesso in tutta la sua estensione. Se si tratti delle armi le quali sono veramente di natura insidiosa, ed hanno principalmente per iscopo non tanto la propria difesa quanto l'offesa altrui, è pubblico interesse che il divieto sia rigoroso ed assoluto.

Gli stili, i pugnali, i coltelli acuminati a lama fissa, le bombe e le armi chiuse in bastone, came o mazze devono essere, senza eccezione di persone, proibite, perchè non richieste dal bisogno della difesa personale ed altamente pericolose.

Lo stesso non mi sembra che si abbia a dire delle armi da sparo di misura inferiore a quella indicata nel N. 2 dell'articolo 263.

Una pistola la cui canna abbia internamente la lunghezza non minore di 160 millimetri non si può senza disagio portare sulla persona; donde avviene che un uomo onesto si trovi nel doloroso bivio o di camminare disarmato, locchè in molti casi può essere un grave pericolo, o di violare la legge. Ed io credo di non ingannarmi affermando che in questo contrasto, tra la necessità di provvedere alla sicurezza personale ed il divieto legislativo, molti preferiscono come male minore il rischio d'essere sottoposti a processo e colpiti da pena non lieve, a quello ben più grave di rimanere vittima dei maledicenti; donde la conseguenza, che la legge rimanga inosservata anche per parte di coloro i quali per convinzioni e per carattere rifuggono da ogni azione men che lecita ed onesta. Ciò posto, se è vero che le disposizioni penali devono essenzialmente mirare alla repressione dei tristi, e non già a disarmare rimpetto a loro i buoni cittadini, e che la società deve astenersi dal far leggi delle quali sia impossibile ripromettersi l'osservanza, parmi che l'emendamento dell'onorevole Tecchio possa essere accolto ristrettivamente alle armi da sparo sopraccennate.

Quando la condotta del cittadino sia tale da escludere affatto ogni dubbio che egli possa mai portarle per altro scopo all'infuori di quello di difendersi, si lasci all'autorità amministrativa la facoltà di concedergli licenza d'andarne munito, e si provvederà alla tutela dei buoni senza alcun danno sociale, ed anzi con pubblico vantaggio; perchè quando i malfattori sappiano che le persone contro cui vorrebbero rivolgere le loro offese hanno avuto dalla legge il mezzo

di difendersi, assai più difficilmente si determineranno ad aggredirle. Propongo perciò di aggiungere in fine dell'articolo 264 queste parole: « salvo che si tratti delle armi da sparo di corta misura indicate al N. 2 dell'articolo 263, e il fabbricatore, il venditore o portatore ne abbia ottenuto speciale licenza in iscritto dall'autorità competente. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione apprezza le considerazioni esposte dall'onorevole signor Commissario Regio, ma riconosce però che vi si potrebbero opporre alcune obiezioni e perciò domanderebbe il rinvio di quest'articolo alla Commissione.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta il rinvio?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetto. Osservo però che assieme all'articolo 264 conviene rinviare anche i due articoli successivi, 265 e 266.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce al rinvio dei tre articoli?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Aderisce.

PRESIDENTE. Gli articoli 264, 265 e 266 sono dunque rinviati alla Commissione.

#### Art. 267.

« § 1. Chiunque, senza essere autorizzato, ritiene in casa od in altro luogo un ammasso di armi proprie o di munizioni, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni; e se le armi sono vietate, si applica inoltre la multa fino a cinquecento lire.

» § 2. Formano rispettivamente ammasso quindici armi, e dieci chilogrammi di munizione.

» § 3. Un solo pezzo di artiglieria, benchè non sia di metallo, od altra simile macchina esplosiva, equivale ad un ammasso di armi.

» § 4. Alla pena stabilita nel paragrafo 1, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia. »

L'onorevole Senatore Sineo vorrebbe limitare il divieto, di cui al § 1, di quest'articolo alle persone giustamente sospette quali sarebbero le contemplate nell'articolo 289.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. L'articolo proposto dal Ministero non presenta nessun inconveniente nei casi normali, quando il paese è perfettamente governato e tranquillo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

Ma ci sono casi eccezionali in cui il Governo più vigilante e meglio costituito è esposto a peripezie che neutralizzano la sua azione, e mettono la sicurezza pubblica in grave pericolo. In questo caso non mi pare nè giusto nè utile, che un padre di famiglia non possa avere una certa provvisione d'armi da distribuire ai suoi amici e dipendenti, e premunirsi contro le aggressioni da cui possa essere minacciato per parte di bande talvolta numerose e ben armate. In questo modo voi togliete un elemento di sicurezza ai cittadini senza nessuna necessità. Sicuramente sarà opportuno il divieto ristretto a persone che abbiano dato luogo a sospetti. Peggio per loro se si sono messe in quella condizione. Ma ad una famiglia onorata, superiore ad ogni eccezione, il vietare una raccolta d'armi per un caso possibile, contro un'aggressione, dalla quale il Governo non è in caso di difenderla, a me pare poco conveniente.

Citerò ad esempio la Sardegna, in cui è peranco scarsa assai la popolazione, e non sempre si può ricorrere ad un centro in cui si trovi la tutela dell'ordine pubblico.

Io vorrei che colà ogni famiglia collocata in siti remoti, lontana dal consorzio umano, si ponesse in grado di tutelare potentemente la propria incolumità.

Se Dio volesse che si riuscisse una volta a mettere in commercio i vasti terreni adempriabili, e si potesse così chiamare il suolo dell'isola a quel grado di coltura che da tanto tempo è desiderato, si dovrà cominciare con la fabbricazione di case isolate, abitate soltanto da un discreto numero di agricoltori, i quali potrebbero essere facilmente soverchiati ed oppressi se non fossero ben armati.

Così dicasi di alcune fra le miniere già aperte, e di quelle assai più numerose che potranno probabilmente aprirsi per l'avvenire. Perchè si vorranno privare i coltivatori di guarentirsi da ogni pericolo, coll'armarsi essi ed i loro operai?

PRESIDENTE. Ella, onorevole Sineo, farebbe una proposta specifica? Se fa una proposta specifica, abbia la compiacenza di mandarla al banco della Presidenza.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non pare alla Commissione che sia accettabile l'emendamento dell'onorevole Senatore Sineo, perchè in questo caso contemplato dall'art. 267, è il fatto in se stesso che è sospetto: è il formare un ammasso di armi che fa nascere il timore di un fine pravo, malvagio, senza che ci sia il bisogno di ricorrere alla qualità della persona.

La persona non sarà per se medesima tale da destare sospetti alla pubblica sicurezza, ma questo fatto solo di avere raccolta, ammassata in casa o in altro luogo una quantità di armi accenna ad un intendimento non onesto.

L'esempio citato della Sardegna e di altri luoghi in cui la sicurezza pubblica non è molto garantita, non mi pare che quadri al caso, perchè appunto il tenere in casa un fucile, anche due o tre fucili, non è formare un ammasso di armi, non è fatto che possa dare ragionevolmente apprensione al Governo e al paese.

Le poche armi tenute in casa sono evidentemente per la tutela della propria abitazione, della propria famiglia, specialmente nei luoghi dove non è sperabile il soccorso della forza pubblica. E questo non fa nascere sospetto alcuno.

Per contro, apparisce ben chiaro che il fatto contemplato dall'art. 267 è per se medesimo sufficiente a destare il sospetto a cui è ispirata questa disposizione; quindi la Commissione non crede di accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Sineo, il quale vorrebbe far dipendere dalla qualità delle persone il carattere del reato che è insito nell'indole del fatto dell'ammasso di molte armi.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo respinge anch'esso l'emendamento dell'onorevole Senatore Sineo, e confida che, se il proponente prenderà in più attento esame l'articolo 267, non vorrà insistervi.

Ivi è stabilito che formano rispettivamente ammasso quindici armi e dieci chilogrammi di munizioni. Non parlo del pezzo d'artiglieria o delle altre macchine esplodenti, di cui si fa cenno al paragrafo 3, perchè, fortunatamente pel nostro paese, e certo lo stesso onorevole Senatore ne converrà meco, i cittadini italiani non hanno bisogno di ricorrere a questa specie di armi per la loro difesa.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

Fermandomi quindi al paragrafo 2, dimando se tre, quattro o dieci fucili ed una corrispondente quantità di munizioni non bastino per la difesa della propria casa, sia pure essa isolata da ogni altra abitazione. In verità a me pare che ce ne sia d'avanzo.

Del resto, se avvengono circostanze eccezionali in cui il pericolo sia tale da rendere necessario l'armare una notevole quantità di persone per tutelare un luogo minacciato dall'audacia dei malfattori, in allora, chi si trovi in questa necessità ha dallo stesso articolo 267 il mezzo di provvedervi, giacchè ivi si dispone che non vi ha il reato se non quando l'ammasso d'armi sia tenuto senza autorizzazione.

Ricorra adunque il cittadino che versi in un caso di pericolo eccezionale all'autorità governativa, e se questa riconoscerà l'esistenza del medesimo e non si troverà in grado di prestare direttamente l'assistenza di cui egli abbisogna, concederà il permesso, e non vi sarà più luogo a pena.

Osservo del resto che il restringere la disposizione penale di cui si tratta, alle sole persone sospette, non basterebbe a prevenire i pericoli contro cui essa è diretta. Hannovi pur troppo non pochi all'infuori delle persone ammonite o diffamate, i quali potrebbero agevolmente abusare delle armi accumulate in grande quantità a danno dell'ordine e della sicurezza pubblica; e quando essi medesimi non ne abusassero, quell'ammasso potrebbe servire d'allettamento ai malvagi ad aggredire la casa in cui si trovano le armi, affine di appropriarsele e valersene per consumare misfatti.

Confido perciò che il Senato vorrà approvare l'articolo nei termini generali in cui è concepito.

**PRESIDENTE.** Insiste nella sua proposta l'onorevole Sineo?

Senatore SINEO. Non insisto.

**PRESIDENTE.** Metto adunque ai voti l'art. 267 come fu letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 268.

« Le pene stabilite negli articoli 264 e 265 sono aumentate di un grado, se le armi sono state portate di notte o in occasione di feste, solennità o spettacoli, o in tempo di tumulto. »

A quest'articolo propone un emendamento l'onorevole Senatore Genuardi.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Essendo stati sospesi gli articoli 264, 265 e 266 mi pare che sarebbe bene tener sospeso anche quest'articolo, le cui disposizioni si legano a quelle degli articoli già sospesi.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni contrarie si sospende anche l'articolo 268.

Art. 269.

« Le pene stabilite nel presente capo sono aumentate di un grado, e si aggiunge la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia, se il colpevole è ozioso, vagabondo, o sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, o se fu condannato a pene criminali o correzionali per reato di violenza o resistenza alla pubblica autorità o di oltraggio contro i pubblici uffiziali od agenti della pubblica forza o per reato contro le persone o le proprietà. »

Senatore BORSANI, *Relatore.* Vi sarebbe la stessa ragione di sospendere anche quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Anche quest'articolo è rinviato alla Commissione.

Art. 270.

« Le pene stabilite negli articoli precedenti si applicano anche quando il colpevole possieda o porti singole parti di armi, o armi smontate, qualora risulti che possono essere facilmente ricomposte o montate. »

Senatore BORSANI, *Relatore.* Anche quest'articolo si trova nell'identica condizione dei precedenti.

**PRESIDENTE.** Anche esso pertanto è rinviato alla Commissione.

Art. 271.

« § 1. Chiunque nel solo scopo di destare spavento, o suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti e simili, è punito con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre; e può esservi aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

« § 2. Se lo scoppio avviene in luogo o tempo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

di pubblico concorso, la detta pena è aumentata di un grado. »

Chi approva quest'articolo, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

## TITOLO VIII.

### DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

#### CAPO I.

#### *Della falsità di monete e di carte di pubblico credito.*

##### Art. 272.

« Commette il reato di falsa moneta:

1. chi contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nel regno o fuori, ancorchè il valore intrinseco delle monete false sia eguale o superiore a quello della moneta vera;

2. chi altera in qualsiasi modo monete legittime, sia diminuendone l'intrinseco valore, sia dando loro l'apparenza di un valore superiore;

3. chi di concerto cogli autori o complici di fabbricazione od alterazione di monete le mette in circolazione o le spende, ovvero le introduce nel Regno, le procura o consegna ad altri allo scopo di metterle in circolazione o spenderle. »

(Approvato.)

##### Art. 273.

« § 1. Il colpevole di falsa moneta è punito:

1. con la reclusione da otto a tredici anni, quando la falsità riguarda monete d'oro o di argento;

2. con la reclusione da cinque a sette anni, quando la falsità riguarda monete di altro metallo.

» § 2. Le pene stabilite nel precedente paragrafo sono aumentate di un grado, se il valore legale o commerciale rappresentato dalla falsa moneta supera lire cinquemila, e di due gradi, se supera lire ventimila; e sono invece diminuite di uno a due gradi, se il valore è inferiore a lire cinquecento. »

Al § 1, N. 1, di quest'articolo l'onorevole Tecchio propone un emendamento, pel quale, dopo le parole: *con la reclusione*, invece di

dire: *da otto a tredici anni*, si direbbe: *da undici a sedici anni*.

Prego la Commissione di dichiarare se accetta quest'emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non lo accetta, perchè, oltre agli altri, vi sarebbe l'inconveniente di fare un distacco tra il N. 1 e il N. 2.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Tecchio.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 273, come è stato letto.

(Approvato.)

##### Art. 274.

« § 1. La falsificazione di carte di pubblico credito si commette nei modi stessi coi quali secondo l'articolo 272, si commette la falsa moneta ed è punita con la reclusione da otto a tredici anni.

» § 2. La pena è aumentata di un grado, se il valore complessivo rappresentato dalle carte falsificate è superiore a lire cinquemila, e di due gradi, se supera lire ventimila; è diminuita invece di uno a due gradi, se il valore non supera lire cinquecento.

» § 3. Si comprendono sotto il nome di carte di pubblico credito le carte tanto nominative che al portatore, emesse dai governi, e che costituiscono titoli negoziabili di credito verso lo Stato; non che tutte le altre carte aventi corso legale o commerciale emessi da stabilimenti a ciò autorizzati. »

Anche a quest'articolo l'onorevole Tecchio proporrebbe un emendamento, affinché in luogo di dire: *da otto a tredici anni*, si dicesse: *da undici a sedici anni*.

La Commissione l'accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non accetto per la ragione sopradetta.

Qui inoltre vi sarebbe l'altro inconveniente che la pena dell'articolo 274 sarebbe eguale a quella dell'articolo 273.

PRESIDENTE. Ad ogni modo metto ai voti quest'emendamento dell'onorevole Tecchio.

(Non è approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

Metto ai voti l'articolo 274 nel suo testo.  
(Approvato.)

Art. 275.

« § 1. È colpevole di uso doloso di false monete o di false carte di pubblico credito chiunque scientemente, ma senza concerto cogli autori o complici della fabbricazione, le mette in circolazione o le spende.

» § 2. L'uso doloso di false monete o di false carte di pubblico credito delle quali il valore superi lire duemila è punito con la reclusione da cinque a sette anni e con multa superiore al valore medesimo; e negli altri casi con la prigione da quattro mesi a tre anni e con multa equivalente al doppio del valore delle monete o carte di cui si è fatto uso.

» § 3. Se il colpevole aveva ricevute in buona fede le monete o le carte false, è punito con multa equivalente al doppio del valore delle medesime, purchè non superi lire mille. »  
(Approvato.)

Art. 276.

« § 1. Se le monete o le carte falsificate sono facilmente riconoscibili, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di un grado.

» § 2. Se il valore delle monete false è uguale o superiore a quello delle monete vere le pene sono diminuite di due gradi. »  
(Approvato.)

Art. 277.

« Chiunque scientemente fabbrica o ritiene conii, torchi, forme, lastre, carta filigranata o strumenti destinati alla fabbricazione od alterazione delle monete o delle carte prevedute nel presente capo, è punito con la prigione maggiore di un anno, salve le pene maggiori nei casi di complicità. »

(Approvato.)

Art. 278.

« Quando pei reati preveduti nel presente capo si applica una pena restrittiva della libertà personale, è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia; e se la pena inflitta è correzionale, si applica inoltre la sospensione dai pubblici uffici. »

(Approvato.)

Art. 279.

« Sono immuni da pena gli autori o complici di fabbricazione od alterazione di monete o carte di pubblico credito i quali, dandone avviso alle autorità prima di qualsiasi procedimento, sono riusciti ad impedirne la circolazione. »

(Approvato.)

CAPO II.

*Della falsificazione dei sigilli e bolli pubblici e delle loro impronte.*

Art. 280.

« Chiunque contraffà il sigillo dello Stato destinato ad essere apposto agli atti del Governo del Re è punito con la reclusione da otto a tredici anni, sebbene non se ne sia fatto uso. »

(Approvato.)

Art. 281.

« È punito con la prigione maggiore di un anno ed estendibile a tre chi contraffà il sigillo di un'autorità dello Stato, di una provincia, di un comune, di un notaio o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del comune, sebbene non se ne sia fatto uso. »

(Approvato.)

Art. 282.

« Chiunque scientemente fa uso di un sigillo contraffatto è punito con le pene stabilite negli articoli precedenti per la contraffazione del sigillo medesimo, tuttochè non vi abbia partecipato. »

L'onorevole Ministro modifica la parte finale di questo articolo sostituendo alle parole *tuttochè non vi abbia partecipato*, le seguenti: *tuttochè non abbia partecipato alla contraffazione*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. C'è anche un emendamento del Senatore Tecchio. Esso è identico a quello proposto dal Ministro.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Precisamente, e la Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo così modificato per metterlo ai voti:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

## Art. 282.

« Chiunque scientemente fa uso di un sigillo contraffatto è punito con le pene stabilite negli articoli precedenti per la contraffazione del sigillo medesimo, tuttochè non abbia partecipato alla contraffazione. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

## Art. 283.

« § 1. Chiunque contraffà in un modo qualunque i bolli, i punzoni, i marchi, destinati per disposizione delle leggi o del Governo, ad essere apposti sopra materie d'oro o di argento, derrate, piante, macchine, merci, pesi e misure, e simili, sebbene non ne abbia fatto uso, è punito con la prigionia maggiore di quattro mesi e con multa fino a duemila lire. »

» § 2. Con la stessa pena, è punito chi, senza aver partecipato al reato di contraffazione, fa uso scientemente dei detti bolli, punzoni e marchi contraffatti, od espone in vendita oggetti d'oro o di argento muniti dei medesimi. »

(Approvato.)

## Art. 284.

« La contraffazione delle sole impronte dei bolli, sigilli e marchi contemplati nei precedenti articoli, ottenuta con un mezzo non atto alla riproduzione, e diverso dall'uso dei bolli, sigilli e marchi contraffatti, è punita con le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti, diminuite di uno a due gradi. »

(Approvato.)

## Art. 285.

« § 1. Chiunque contraffà in qualsiasi modo la carta bollata, i francobolli o le marche da bollo del Governo, sebbene non ne abbia fatto uso, è punito con la prigionia maggiore di tre anni, e con multa fino a mille lire. »

» § 2. Se il valore complessivo rappresentato dalla carta bollata, dai francobolli o dalle marche da bollo false supera lire cinquemila, il colpevole è punito con la reclusione da cinque a dieci anni, e con multa maggiore di lire mille ed estendibile a due mila. »

(Approvato.)

## Art. 286....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Permetta. Si

può senz'altro leggere il testo della Commissione, perchè il Ministero lo accetta.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura del testo della Commissione.

## Art. 286.

« La sola contraffazione dei bolli per la carta bollata, pei francobolli e per le marche da bollo, o della carta filigranata per l'applicazione dei detti bolli, ancorchè non se ne sia fatto uso, è punita con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre e con multa estendibile a lire cinquecento. »

(Approvato.)

## Art. 287.

« Chiunque scientemente fa uso di carta bollata, di marche da bollo o di francobolli contraffatti, o li espone in vendita o mette in circolazione, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con multa fino a cinquecento lire; se il danno derivato allo Stato od ai privati non supera lire cento, la pena è diminuita di un grado. »

(Approvato.)

## Art. 288.

« Chiunque, fuori dei casi di complicità, ritiene scientemente i sigilli e i bolli contraffatti, i conii e strumenti destinati alla contraffazione od alterazione dei medesimi, la carta filigranata falsa, e le piastre o i torchi per la stampa di essa, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni e con multa fino a lire cinquecento. »

(Approvato.)

## Art. 289.

« § 1. Chiunque si è procurato i veri sigilli, bolli e marchi preveduti nel presente capo, e ne ha fatto scientemente uso a danno altrui, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a cinquecento lire; se il danno derivato allo Stato od ai privati supera lire mille, la pena è aumentata di uno a due gradi. »

» § 2. Se il colpevole è il custode o depositario dei bolli, sigilli e marchi che non abbia legittima facoltà di usarne, è punito con le pene stabilite nel paragrafo primo e vi è aggiunta la interdizione dall'ufficio. »

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

## Art. 290.

« § 1. Chiunque contraffà biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto di persone o cose, o fa uso scientemente dei biglietti contraffatti è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni.

» § 2. Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire dai francobolli, dalle marche da bollo o dai biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto i segni destinati ad indicare l'uso già fattone, è punito con la prigionia fino a tre mesi e con multa fino a lire cinquecento.

(Approvato.)

## CAPO III.

*Del falso in documenti.*

## Art. 291.

« § 1. Commette il reato di falso in pubblico documento il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto od in parte, un documento falso od altera un documento vero, in altrui pregiudizio anche meramente possibile, ed è punito:

1. con la reclusione da otto a dieci anni, se il documento falso od alterato fa fede per legge fino a querela di falso;

2. con la reclusione da cinque a sette anni, se è falsato od alterato un altro documento di qualunque specie che il pubblico ufficiale è autorizzato a formare od a rilasciare nell'esercizio delle sue funzioni.

» § 2. Ai documenti indicati nel precedente paragrafo sono equiparate le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengono luogo dell'originale mancante. »

Al paragrafo 1° di questo articolo, N. 1, l'onorevole Ministro Guardasigilli propone di sostituire questa redazione:

« Con la reclusione da otto a dieci anni, se è falsato o alterato un documento, che fa fede per legge fino a querela di falso. »

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SINEO. Io accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro, e sono disposto a votare l'articolo che è stato da lui proposto e modificato. Soltanto mi parrebbe doversi, secondo i principii generali di diritto,

aggiungere l'avverbio *dolosamente*, per ben caratterizzare gli atti che si vogliono porre nel novero dei crimini. L'emendamento suonerebbe in questi termini:

« Commette il reato di falso, quel pubblico ufficiale, che dolosamente, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto od in parte un documento falso, od altera un documento vero, in altrui pregiudizio anche meramente possibile. »

Io considero il caso in cui un povero vecchio notaio s'avvegga di avere commesso un errore e si creda autorizzato a correggere questo errore materiale. Senza che se ne accorga, può darsi che questa sua correzione renda *possibile* un pregiudizio ad una delle parti, o ad un terzo. Egli sarà responsabile di questo pregiudizio ancorchè meramente possibile. Ma credo che in questo caso debba esservi *contravvenzione*, ma non *crimine*. Quando per parte del notaio fuvvi bensì un fallo, ma senza intendimento di nuocere, non credo che si possa applicare una pena così severa come quella che è minacciata dal paragrafo successivo di quest'articolo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io convengo con l'onorevole Sineo che nell'ipotesi da lui figurata non vi sarebbe ragione di punire il disgraziato notaio che avesse materialmente diremo, e senza intenzione di nuocere ad alcuno, commesso la supposta falsità; ma quello di che non posso convenire è che nella legge si debba dire dover concorrere in questo reato l'elemento del dolo.

L'elemento del dolo è requisito essenziale di tutti i reati, e perciò appunto è nel sistema del Codice di non esprimerlo mai.

E voi non troverete in nessuna figura di reato la condizione che sia stato commesso con dolo. Ora se noi lo esprimessimo nel caso dell'articolo 291 potrebbe ciò dar luogo a credere che in tutti i casi nei quali non è accennato il dolo si avesse ad intendere che il solo fatto materiale bastasse a costituire il reato. Io credo perciò che la proposta dell'onorevole Sineo non sia accettabile.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

Senatore SINEO. Prenderò atto di questa dichiarazione dell'onorevole Relatore, se essa sarà ugualmente accettata dal Ministero, e spero che essa servirà di guida ai tribunali nella applicazione dell'articolo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo crede del tutto superfluo l'aggiungere in quest'articolo l'avverbio *dolosamente* proposto dall'onorevole Senatore Sineo, perchè in materia di crimini e delitti il dolo è condizione essenziale del reato.

E se sopra di ciò potesse mai esservi luogo a dubbio, ciò avverrebbe allora soltanto che in qualche articolo del Codice si facesse espressamente menzione essere necessaria l'intenzione dolosa dell'agente, perchè si potrebbe con qualche fondamento dedurre che, là dove non se ne è parlato, non se ne richieda il concorso. Per evitare questo pericolo di erronea interpretazione il Governo ebbe già a proporre al Senato, che vi ha aderito, la cancellazione dello stesso avverbio che si leggeva nell'art. 220; non potrebbe quindi acconsentire che se ne faccia l'aggiunta a quello su di cui ora si discute, senza porsi in contraddizione con se medesimo.

Confido che queste dichiarazioni siano sufficienti ad indurre l'onorevole Senatore Sineo a ritirare il suo emendamento.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Sottopongo al Ministro e alla Commissione un'altra osservazione concernente il danno meramente possibile. Riconosco che questo debbe bastare per costituire il reato. Ma è reato essenzialmente minore di quello che sia, quando si tratta di un danno effettivo. Bisognerebbe dunque distinguere: quando il danno è meramente possibile bisognerebbe infliggere una pena minore; maggiore quando havvi danno effettivo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. L'osservazione del Senatore Sineo mi pare fondata in sé; soltanto rifletto che il lamentato pareggiamento non esiste in realtà, stantechè il reato è punito colla reclusione da otto a dieci anni; vuol dire adunque

che il giudice ha una latitudine, uno spazio. Quando il danno sarà meramente possibile si terrà al *minimum*, quando il danno sarà stato reale potrà salire al *maximum*.

Tuttavia dissi che l'osservazione dell'onorevole Senatore Sineo mi pare fondata, in questo senso, che la latitudine da otto a dieci anni di reclusione non mi pare che corrisponda a quell'altra latitudine dei due reati, del falso commesso con pregiudizio meramente possibile e del falso commesso con pregiudizio reale, e quindi concludendo, mi parrebbe che l'osservazione dell'onorevole Senatore Sineo potrebbe portare a questa conseguenza, di allargare cioè la latitudine nella pena, e dire, per esempio: *con la reclusione da cinque a dieci anni*, salvo poi a vedere se così non si altera l'armonia nelle punizioni seguenti, inquantochè, applicandosi la reclusione ad anni, il minimo non può essere minore di otto anni; ed il *maximum* essendo di dieci, non abbiamo, per due reati differentissimi in gravità, che una possibile differenza di due anni nell'applicazione della pena, per quanto lo spazio intero del grado (da otto a dieci) sia di tre anni.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio accetta questa proposta dell'onorevole Senatore Pescatore?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Avverto anzitutto che, se si arrecasse qualche modificazione a quest'articolo in ordine al massimo od al minimo della reclusione, sarebbe di mestieri fare altrettanto in più altri articoli successivi per serbare le debite proporzioni nella misura delle pene rispettive.

Osservo poi essere principio costante in materia di falso che basti la possibilità del danno altrui congiunta coll'intenzione dolosa e l'alterazione per iscritto della verità per costituire il reato. L'essere il danno effettivamente avvenuto è circostanza del tutto indifferente per l'esistenza del reato medesimo.

Non nego certamente che fino ad un certo punto possa ed anzi debba il giudice nell'applicazione della pena tenere a calcolo anche la gravità del danno recato, ed ammetto che se l'opera del falsario fosse stata causa della rovina di una famiglia, sarebbe giustizia infliggere una punizione più severa che non nel caso in cui il pregiudizio non sia stato effettivo, ma solo possibile; siccome però quest'articolo lascia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

una sufficiente latitudine al Magistrato che può spaziare da otto anni a dieci, così sono d'avviso che non sia il caso di variarlo, nè tanto meno di diminuire il minimo della pena che, avuto riguardo alla natura del reato, non può ravvisarsi troppo grave.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Siamo d'accordo perfettamente circa al dolo; qui si tratta del grado di pena, da determinarsi in ragione del danno recato, e per questo non posso contentarmi della risposta data dall'onorevole Commissario Regio. L'attuale suo proposito non mi sembra consentaneo allo spirito del Codice, quale egli lo ha valorosamente propugnato in molte altre occasioni.

In ora, egli dice che qui bisogna considerare il fatto delittuoso del falso senza tener conto delle conseguenze. Ma non ha fatto così quando si è trattato di un omicidio.

Si esplose un'arma da fuoco con l'intenzione di uccidere: ci è tutta la perversità d'animo in chi assale un cittadino coll'arma da fuoco, con piena intenzione di uccidere, quantunque non riesca nello scellerato suo intento. Eppure questo fatto voi non lo punite come un omicidio. E perchè non farete lo stesso pel reato di falso?

Voce. È d'un'altra natura.

Senatore SINEO. Sì, è d'un'altra natura; ma è sempre vero che, secondo l'articolo del Codice, quando il fatto non produce il male che si voleva fare, non si punisce con eguale severità.

Nel falso, quando non sia assolutamente accaduto nessun pregiudizio, quando è assicurato che il danno non si è avverato, nè si avvererà, io domando se siamo consentanei a noi stessi quando vogliamo infliggere la stessa pena?

L'emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore mi sembrava che ci avvicinasse all'applicazione del principio generale da me invocato; lasciando un largo margine ai giudici è da sperare che ne useranno per stabilire una differenza sensibile tra i diversi gradi di reità; ma il persistere che farebbe l'onorevole Commissario Regio nel concedere ai giudici di spaziare soltanto fra due gradi...

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Vi sono compresi gli anni 8, 9 e 10.

Senatore SINEO. Spazierebbero soltanto fra due gradi. Mi pare che sia durezza. Havvi abbastanza differenza tra il caso in cui si è rovinata una famiglia, si sono portati degli sconcerti enormi nella società, e il caso in cui non si è assolutamente cagionato nessun danno.

PRESIDENTE. Fa una proposta l'onorevole Senatore Sineo?

Senatore SINEO. Io sono d'accordo coll'onorevole Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. L'onorevole Commissario Regio ha fondato la sua opposizione sopra questa considerazione, cioè, che il danno realmente avvenuto, oppure rimasto solamente possibile, sia un' accidentalità che non influisce punto sulla moralità del fatto del notaro, il quale ha commesso il reato.

Io crederei che questa considerazione si possa oppugnare, anzi non sussiste affatto, imperocchè la moralità mi pare che risieda tutta nell'intenzione.

Ora, paragoniamo il fatto di due notari. Uno commette un falso per danneggiare immediatamente, sicchè la conseguenza immediata del suo falso sarà di rapire (a mo' di esempio) altrui una sostanza di 100,000 lire; l'altro notaro commette un falso in un istromento senza l'intenzione di rapire immediatamente altrui nessuna sostanza, perchè le circostanze o le condizioni stesse apposte nell'atto non permettono nemmeno questa conseguenza del suo falso. L'intenzione del notaio nell'ipotesi che faccio sarà di produrre una conseguenza dannosa in un caso meramente possibile dopo molto tempo, in un caso che può verificarsi o che può non verificarsi.

Si possono paragonare questi due reati?

È infinitamente più colpevole il notaio che ruba col suo falso attualmente una grossa sostanza; e, a mio giudizio, passa una distanza immensa tra questo e quel notaio che fa un falso dal quale col tempo poteva prodursi un effetto dannoso che, in realtà, non avvenne.

Quindi mi pare che sarebbe rispondere meglio alla verità delle cose l'allargare, come dicevo, la latitudine della pena e allargarla in corrispondenza alla distanza che separa i due reati che ho cercato di descrivere. Nè può temersi nessun inconveniente nell'applicazione;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

anzi, io osservo che nei moderni codici e nei più reputati si lascia al Giudice una grande latitudine, perchè si possa regolare secondo le circostanze.

Il falso di cui si tratta è punito :

N. 1. colla reclusione, come io propongo, da 5 a 10 anni, e così, si diminuirebbe il *minimum*, ma si conserva il massimo: così si autorizza il Giudice a discendere alla reclusione per anni 5, perchè possono verificarsi circostanze tali da parere troppo grave la reclusione per anni 8, mi pare che sia troppo diffidare della giustizia, dell'intelligenza del Giudice, mi pare che sia vincolarlo di troppo; mi pare che sia costringerlo ad applicare una pena soverchiamente severa, contro il dettame della propria coscienza; ma, ripeto, che, abbassando il minimo a cinque anni, lascio il massimo di dieci: e così la figura di reato più grave, divisata nel numero primo del presente articolo, resta ancora distinta dalla penalità applicata al numero due, dove, restando identico il minimo di cinque anni, il massimo è limitato a sette.

Ad ogni modo mi è forza riconoscere, che questa è una questione di apprezzamento, e se il Governo persiste proprio a credere che basti la latitudine di due anni io non ho coraggio di proporre un emendamento, trattandosi di giudizi indeterminati, in cui l'opinione del Governo suole avere la preferenza; ma insisterei vivamente presso il Commissario Regio

la Commissione perchè riflettessero un momento di più. Se poi persistono, io mi rimetto alla saviezza del Ministero.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Pescatore.

L'esempio che esso propone chiarisce, è vero, la diversità che corre tra il danno reale ed il danno meramente possibile; ma il divario tra il danno reale ed il possibile non è così grande come sembra a prima giunta, perchè il falso in un atto pubblico dà vita ad un diritto; al diritto cioè che figura stabilito o convenuto nell'atto, e la parte che sarebbe legata da quest'atto falso a soddisfare obblighi che non ha mai contratti, si trova nella sfavorevole posizione

di dover provare la falsità dell'atto, cosa che non riesce sempre possibile.

Come ben vede l'onorevole Pescatore non è poi molta la distanza tra la possibilità e la realtà del danno; e la Commissione quindi crede che la latitudine di 3 anni sia sufficiente per commisurare appunto la pena ai diversi casi che si possono presentare in pratica.

Senatore SINEO. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Ho domandata la parola per osservare che l'onorevole Relatore ha parlato di un danno reale; per contro l'onorevole Pescatore, ed io, ci siamo occupati unicamente di un danno possibile sì, ma non avveratosi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore SINEO. Quando si tratta di un danno che era meramente possibile nel tempo in cui il reato fu commesso, ma che si è poscia avverato, il caso rientra nella classe di quei reati i quali, secondo il sistema generale del Codice sono trattati con maggiore severità.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io ho fatto l'ipotesi di un atto falso il quale non ha prodotto nessun danno materiale. Un atto sempre e necessariamente produce degli effetti giuridici; e questi effetti giuridici consistono in ciò che stabiliscono un diritto in favore di una persona; e l'eventualità dell'esercizio del diritto quando l'atto è falso costituisce la possibilità del danno. Ma se noi escludiamo l'eventualità dell'esercizio del diritto, e diciamo che non ci bisogna nemmeno questo perchè ci sia il danno meramente possibile, allora non c'è più falso, non c'è più niente; allora supponiamo un atto che non ha nessuna efficacia giuridica ed escludiamo il danno e la possibilità del danno. Che se c'è la possibilità del danno, egli è appunto perchè l'atto ha fatto nascere un diritto a favore di una persona cui non competeva; e ha addebbato un'obbligazione ad una persona che non deve sottostarvi perchè non l'ha mai assunta. Ecco il perchè se anche l'atto non avrà effetto si verificherà sempre la possibilità del danno nell'eventualità che la parte obbligata non riesca a provare che l'atto era falso. Questa è la ragione che ho creduto di chiarire e per cui la Commissione persiste nelle deliberazioni già prese.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non può che aderire pienamente alle osservazioni egregiamente svolte dall'onorevole Relatore della Commissione.

La dottrina e le leggi furono sempre d'accordo nello stabilire che, trattandosi di falso non si richiegga il danno reale, ma basti il possibile, per l'ovvio riflesso che in questa specie di reati il pericolo del pregiudizio altrui è permanente; ciò che non è avvenuto oggi, potrà accadere domani, dopo uno o più anni; talvolta anzi il falso viene consumato col proposito di valersene all'occasione favorevole che potrebbe anche essere assai lontana.

Se quindi la falsità ha prodotto questo pericolo duraturo, la cui esistenza è per sé medesima un danno reale, perchè i diritti dei terzi vennero già lesi col fatto solo d'essersi creato un documento ad essi contrario, è ben giusto e ragionevole che il reato debba ritenersi consumato dalla data di questa creazione.

Ho detto che in genere tutte le legislazioni furono sempre concordi nell'ammettere questo principio, sul quale d'altronde anche nel silenzio delle leggi non fu mai oscillante la giurisprudenza, ed aggiungerò che varie fra di esse andarono tant'oltre da stabilire pene tassative le quali dovevano essere applicate senza distinzione tra il caso in cui il danno fosse stato soltanto possibile e quello in cui il terzo ne avesse realmente sofferto un pregiudizio materiale; e basti il citare in proposito la legislazione inglese secondo la quale fino agli ultimi tempi il falso in commercio era punito di morte, ed il Codice ora vigente nella massima parte del regno il quale punisce il falso così detto intellettuale in atti pubblici commesso da pubblico ufficiale, colla pena dei lavori forzati per anni dieci.

Non regge poi il confronto che l'onorevole Sineo ha creduto di fare tra il falso che non abbia recato danno, e l'esplosione d'un'arma da fuoco eseguita coll'intenzione di uccidere o ferire senza che sia avvenuta lesione. Ed invero, gli è evidente che in questo secondo caso il reato non ista nel fatto materiale dell'esplosione, ma si nell'omicidio o nel ferimento che si voleva commettere; se quindi non vi fu per-

sona lesa, non vi può essere che un semplice tentativo; quando invece si tratta di falso, il reato consiste nella falsificazione dell'atto, indipendentemente dalle conseguenze, motivo per cui è consumata dal punto che essa è compiuta.

Ripeterò per ultimo che, lasciando l'articolo una latitudine di tre anni, se ne ha sufficienza perchè si possa tener conto, come delle altre circostanze, così anche del danno maggiore o minore che il reato poteva cagionare od ha di fatto cagionato.

PRESIDENTE. Non essendosi fatta nessuna proposta, nè essendo pervenuta al banco Rileggo l'art. 291.

### CAPITOLO III.

#### *Del falso in documenti.*

#### Art. 291.

« § 1. Commette il reato di falso in pubblico documento il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto od in parte, un documento falso od altera un documento vero, in altrui pregiudizio anche meramente possibile, ed è punito :

(Segue la modificazione introdotta dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, così concepita:)

« 1. Con la reclusione da 8 a 10 anni, se è falsato o alterato un documento, che fa fede per legge fino a querela di falso :

» 2. Con la reclusione da 5 a 7 anni, se è falsato od alterato un altro documento di qualunque specie che il pubblico ufficiale è autorizzato a formare od a rilasciare nell'esercizio delle sue funzioni. »

Chi approva questo § 1, è pregato di alzarsi. (Approvato.)

« § 2. Ai documenti indicati nel precedente paragrafo sono equiparate le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengono luogo dell'originale mancante. »

L'onorevole Tecchio, a questo § 2, dopo le parole: *a norma di legge*, propone di aggiungere: *fanno fede come lo stesso originale o, tengono luogo dell'originale mancante.*

Il Signor Commissario Regio accetta questa aggiunta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non l'ac-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

etto, perchè altro è dire, *fanno fede come l'originale*, altro è dire, *tengono luogo dell'originale*. Il § 2. dell'art. 291 contempla il caso in cui l'originale si sia perduto e la copia ne tenga il posto, ed a ragione viene equiparato il falso commesso nella medesima a quello eseguito sui documenti indicati nel paragrafo precedente. Allorchè invece l'originale esiste, il falso commesso sulla copia viene punito con pena minore, a termini dell'articolo 293, perchè il reato è meno grave, sebbene anche in questo caso la copia faccia fede, potendosi agevolmente scoprire il falso ed evitare il danno col mezzo della collazione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Aggiungo una osservazione a quelle giustissime dell'onorevole signor Commissario Regio ed è che il caso della copia che non tiene luogo dell'originale è già contemplato nell'art. 293, ed è punito di meno perchè il reato è di molto minore importanza, giacchè, quando esiste l'originale, la falsità della copia si scopre molto facilmente.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento dell'onorevole Tecchio. Chi lo accetta, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il § 2, secondo il progetto ministeriale.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

#### Art. 292.

« § 1. Commette il reato di falso in pubblico documento ed è punito con le pene rispettivamente stabilite nei numeri 1 e 2 paragrafo 1, dell'art. 291, il pubblico ufficiale che, ricevendo o scrivendo uno dei documenti nel medesimo indicati, attesta come veri e seguiti alla sua presenza fatti o dichiarazioni non vere.

» § 2. Se il documento che attesta fatti non veri è un certificato idoneo a recare pregiudizio allo Stato o ad altrui, il colpevole è punito con la prigionia maggiore di due anni e con la sospensione dai pubblici uffici. »

PRESIDENTE. La Commissione propone di modificare quest'articolo al § 1, aggiungendo in

fondo al medesimo le parole: *od omette od altera le dichiarazioni a lui fatte*, ed al § 2. sopprimendo le parole: *allo Stato o ad altrui*.

Il signor Ministro accetta queste modificazioni?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Prima che si proceda alla votazione di questo articolo, è d'uopo che avverta il Senato essere mio intendimento di proporre un'articolo 293 bis il quale, se fosse accettato, porterebbe con sé la soppressione delle parole: *con la sospensione dai pubblici uffici*, che si leggono in fine del § 2. dell'articolo 292.

Il Governo e la Commissione furono d'accordo nel ritenere che, trattandosi di falsità commesse da pubblici ufficiali, alla pena corporale debba sempre aggiungersi l'interdizione o la sospensione dai pubblici uffici, secondo che il reato rivesta il carattere di crimine o di delitto. Se è crimine, non occorre parlare dell'interdizione, perchè questa va sempre congiunta colla reclusione che è la pena criminale inflitta per questa specie di reati. Era d'uopo invece aggiungere e fu aggiunta difatto espressamente la pena della sospensione nel § 2. dell'articolo 292 il quale contempla un semplice delitto. Però non si è avvertito potere agevolmente accadere che, anche quando si tratti dei reati previsti dall'articolo 291, dal 1. paragrafo dell'articolo 292, o dall'articolo 293, il giudice applichi una semplice pena correzionale, perchè la criminale debba essere diminuita di un grado pel concorso di circostanze attenuanti, la quale diminuzione deve del resto sempre aver luogo se si tratti dei reati previsti dall'articolo 293, essendo ivi prescritta.

Ora, non essendovi in questo Capo una disposizione generale secondo cui la sospensione dai pubblici uffici debba sempre accompagnare la pena correzionale della prigionia applicata contro il pubblico ufficiale falsario, ne avverrebbe lo sconcio che egli sarebbe sospeso nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 292, ed andrebbe immune da questa pena se commettesse i reati più gravi previsti negli altri articoli.

Per ovviare a questo inconveniente mi par-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

rebbe opportuno di aggiungere un articolo 293 *bis* che contempra tutti i casi in cui sia applicabile la prigionia.

Esso sarebbe così concepito:

Art. 293 *bis*.

« Se per i reati contemplati nei tre precedenti articoli, il pubblico ufficiale è condannato a pena correzionale, vi è pure aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta queste modificazioni?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti il paragrafo primo.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo quindi e metto ai voti il paragrafo secondo togliendone le ultime parole: *e con la sospensione dai pubblici uffici*.

« § 2. Se il documento che attesta fatti non veri è un certificato idoneo a recare pregiudizio, il colpevole è punito con la prigionia maggiore di due anni. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 293.

« Il pubblico ufficiale che rilascia copia autentica di un documento pubblico che non esiste, o una copia diversa dall'originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, è punito con le pene stabilite nel paragrafo primo dell'art. 291 diminuite di un grado. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora verrebbe l'articolo proposto dall'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per non toccare la numerazione degli articoli, anziché creare un nuovo articolo 293 *bis*, come aveva proposto, penso che si potrebbe farne un paragrafo secondo dell'articolo 293, del tenore seguente:

« Se per i reati contemplati in questo articolo e nei due precedenti, il pubblico ufficiale è condannato a pena correzionale, vi è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

PRESIDENTE. Rileggo il paragrafo secondo ag-

giunto dal Ministero e accettato dalla Commissione.

« § 2. Se per i reati contemplati in questo articolo e nei due precedenti, il pubblico ufficiale è condannato a pena correzionale, vi è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 293, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 294.

« § 1. Ogni altra persona che commette il reato di falso nei modi preveduti nel § 1 del Particolo 291, è punita, se trattasi dei documenti pubblici ivi indicati nel numero 1, con la reclusione da cinque a sette anni; e, se trattasi dei documenti indicati nel numero 2, con la prigionia superiore a tre anni.

Chi approva questo primo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Se il reato di falso è commesso nella copia di un documento pubblico, sia formando copia di un documento che non esiste, o copia diversa dall'originale, sia alterando una copia vera, il colpevole è punito con le pene stabilite nel paragrafo precedente, diminuite da uno a due gradi. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 294, si alzi.

(Approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ai due articoli seguenti 295 e 296, prego si legga il testo della Commissione a cui aderisce il Ministero.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI legge:

Art. 290.

« Per l'applicazione delle pene stabilite negli articoli precedenti sono equiparati ai documenti pubblici le lettere di cambio, i biglietti all'ordine per causa commerciale, e i titoli ed effetti di commercio negoziabili, non equivalenti a moneta, emessi a norma di legge da stabilimenti o da privati, e trasmissibili per girata od al portatore. »

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

## Art. 296.

« § 1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un documento pubblico, fatti in altrui pregiudizio, o l'identità, o lo stato della propria o dell'altrui persona, quando il fatto non costituisca complicità in reato più grave o reato più grave, è punito con la prigione da quattro mesi ad un anno. »

(Approvato.)

« § 2. Con la stessa pena è punito chi in un titolo od effetto di commercio annessa falsamente l'identità della propria o dell'altrui persona. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 296, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Il Senato quest'oggi ha avuto dinanzi a sé molti progetti di legge e suppongo che la sua attenzione sarà un poco stanca, proponerò quindi che si rimandasse il seguito della discussione a domani.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pregherei l'onorevole Senatore Arrivabene a consentire che la discussione proceda almeno fino al termine, non lontano, di questo Capo.

Senatore ARRIVABENE. Volentieri acconsento.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'art. 297.

## Art. 297.

« Commette il reato di falso in un documento privato, chiunque forma, in tutto od in parte un documento privato falso, ed altera un documento privato vero, in altrui pregiudizio effettivo o meramente possibile, ed è punito con la prigione maggiore di due anni. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

## Art. 298.

« § 1. Se il colpevole ha commesso il falso in documento per procurare a sé o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, è punito con la prigione da quattro mesi a due anni, qualora si tratti di documento pubblico, e di titolo od effetto di commercio, e da un mese ad un anno, qualora si tratti di documento privato.

« § 2. La verità dei fatti a cui il documento si riferisce, non può essere provata che nei

casi e nei modi ammessi dalla legge civile. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io farò solo osservare che in questo articolo 298 § 1 si dice: *e da un mese ad un anno, qualora si tratti di documento privato*.

Ora, siccome non vi è nessun grado di *un mese* così io proponerò si dicesse invece: *e con la prigione estendibile ad un anno, qualora si tratti di documento privato*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo colla modificazione proposta dall'onorevole Commissario Regio:

## Art. 298.

« § 1. Se il colpevole ha commesso il falso in documento per procurare a sé o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, è punito con la prigione da quattro mesi a due anni, qualora si tratti di documento pubblico, o di titolo od effetto di commercio, e con la prigione estendibile ad un anno, qualora si tratti di documento privato.

« § 2. La verità dei fatti, a cui il documento si riferisce, non può essere provata che nei casi e nei modi ammessi dalla legge civile. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

## Art. 299.

« § 1. Chiunque scientemente fa uso o in qualunque modo profitta di un documento falso, è punito, quando non sia complice nella falsità:

1. Con la reclusione da cinque a sette anni, se trattasi di documenti pubblici o di titoli od effetti di commercio indicati nel numero 1, paragrafo 1, dell'articolo 291, e nell'articolo 295;

2. con la prigione maggiore di tre anni, se trattasi di qualunque altro pubblico documento;

3. con la prigione maggiore di un anno ed estendibile a tre, se trattasi di documento privato falso, o di una delle copie false menzionate nell'articolo 293 e nel paragrafo 2 dell'articolo 294. »

(Approvato.)

« § 2. Qualora il documento di cui si è fatto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

uso, sia uno di quegli indicati nel precedente articolo, e concorrano le condizioni ivi stabilite, la pena è diminuita di un grado.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 300.

« § 1. Non si può procedere a giudizio per reato di falso in documenti privati, o di uso dei medesimi, se prima il giudice non ha fatta all'imputato l'interpellanza se intende servirsi del documento. »

(Approvato.)

Il ministero accetta la sostituzione proposta dalla Commissione al paragrafo 2?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Accetta.

**PRESIDENTE.** Leggo il paragrafo 2 di quest'articolo secondo la redazione proposta dalla Commissione ed accettata dal Ministro:

« § 2. Se in seguito dell'interpellanza l'imputato dichiara di voler fare uso del documento, o non risponde nel termine di otto giorni, si procede sulla falsità. »

(Approvato.)

« § 3. Decorso il detto termine, qualsiasi dichiarazione dell'imputato non produce effetto. »

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

(Approvato.)

Art. 301.

« L'interpellanza non ha luogo:

1. per gli autori o complici che non siano interessati a servirsi del documento;

2. se, essendo già stata fatta nel giudizio civile, l'imputato ha dichiarato di volersi servire del documento, o ha lasciato trascorrere inutilmente il termine di che nel paragrafo 2 dell'articolo precedente;

3. se l'imputato ha già tratto profitto dal documento;

4. se trattasi di lettera di cambio, di biglietto all'ordine o di titoli ed effetti di commercio di che nell'articolo 295. »

A questo articolo l'onorevole Senatore Miraglia propone la soppressione del numero 2. Ma le soppressioni non mettendosi ai voti, chiedo al Senato se approva l'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 302.

« La dolosa soppressione o distruzione, in tutto od in parte, di un documento originale, o di una copia del medesimo che, secondo la legge, tiene luogo dell'originale mancante, è punita con le pene stabilite pel reato di falso. »

(Approvato.)

L'ordine del giorno per domani sarà il seguente:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

1. Stati di prima previsione della spesa dei Ministeri dell'Interno, d'Agricoltura, Industria e Commercio, degli Esteri, di Grazia e Giustizia, della Guerra, dell'Istruzione Pubblica, delle Finanze e della Marina, per l'anno 1875;

2. Modificazioni alle legge sui diritti di autore delle opere dell'ingegno;

3. Certificati Ipotecari;

4. Convenzione col Belgio sulle Cartoline postali;

5. Alienazione di alcune Navi della Regia Marina;

6. Leva militare dei giovani nati nel 1855;

7. Abolizione delle ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'articolo 1 della legge 14 giugno 1874.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge;

a) Codice penale;

b) Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1875;

c) Approvazione della Convenzione colla casa d'Erlanger per la posa e manutenzione di un cordone sottomarino fra il Continente Italiano e la Sardegna.

La seduta è sciolta (ore 6).